Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 | **Roma — Venerdì 27 Febbraio** | **Numero 48**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **50** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costituzione del Consorzio

—

Art. 1.

È costituito un Consorzio obbligatorio, avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.

Il Consorzio ha la durata di 60 anni e provvede direttamente:

1° All'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

2° All'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova;

3° Alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere sulle calate, e per le linee di accesso destinate al servizio del porto;

4° Ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;

5° A promuovere, nelle forme legali e con tutti i mezzi che potranno rientrare nella sua competenza, il coordinamento ed il miglioramento degli altri servizi svolgentisi nel porto, nonchè a regolare e disciplinare in simile maniera ogni genere di prestazione dell'opera personale fatta dagli individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto;

6° Alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

È per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilottaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima

del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana.

Art. 2.

Il Consorzio è costituito:

dallo Stato;

dalle Provincie e dai Comuni determinati nei successivi articoli 3 e 12;

dalla Camera di commercio ed arti di Genova;

dall'ente dirigente il servizio ferroviario nel porto di Genova.

Art. 3.

I consorziati sono rappresentati:

1° *Lo Stato:*

Da cinque membri a scelta, e cioè:

dal Presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello della Marina, e scelto fuori dei membri del Consorzio;

da un Consigliere di Prefettura designato dal Ministero dell'Interno;

da un Ispettore del Genio civile, da un Ispettore superiore tecnico del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate e da un funzionario tecnico dell'ufficio del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate del Circolo di Genova, nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Da cinque membri di diritto, e cioè:

dall'Intendente di Finanza di Genova;

dall'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Genova;

dal Direttore dell'ufficio idrografico della R. Marina in Genova;

dal Capitano di porto di Genova;

dal Direttore della dogana di Genova;

2° *Le Provincie:*

Da membri elettivi, e cioè:

da un Consigliere provinciale, eletto dal Consiglio provinciale, per la provincia di Genova;

da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale, per ciascuna delle altre provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore agli 80 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

3° *I Comuni:*

Da un membro di diritto e cioè:

dal sindaco di Genova;

da membri elettivi e cioè:

da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova, nel collegio degli ingegneri ed architetti di Genova o nel collegio degli ingegneri navali e meccanici d'Italia.

da un consigliere comunale, eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova, per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

4° *La Camera di commercio ed arti di Genova:*

Da un membro di diritto e cioè:

dal presidente della Camera di commercio ed arti di Genova;

da membri elettivi e cioè:

da un capitano marittimo e da un armatore, nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini dell'art. 2, lettera *m*, e coi modi del capo terzo della legge 6 luglio 1862, n. 680.

5° *L'ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova:*

da due funzionari superiori, designati dall'ente stesso.

Art. 4.

A far parte dell'assemblea consortile sono inoltre ammessi:

a) un delegato della Camera di commercio di Milano;

b) un delegato della Camera di commercio di Torino;

c) due delegati degli operai addetti ai lavori od ai servizi del porto, e cioè:

un operaio scelto fra i caravana del Porto Franco, e nominato dall'assemblea di questa corporazione;

un operaio scelto fra quelli addetti ai lavori ed ai servizi del porto di Genova, mediante elezione fatta nel loro seno giusta le norme della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui *probi viri* ed alle altre condizioni tassativamente indicate nel Regolamento di cui al successivo articolo 33.

Art. 5.

Il ministro dei lavori pubblici designa, con proprio decreto, quale fra i membri dell'assemblea consortile dovrà, nei casi di impedimento del presidente, sostituirsi al medesimo, ed assumerne, come vicepresidente, tutte le funzioni.

Art. 6.

Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura tre anni, e può essere riconfermato.

Il presidente deve risiedere in Genova e non può esercitare altri uffici. Egli è il capo dei servizi, dei funzionari e del personale del porto.

Al presidente è assegnata un'indennità annuale il cui ammontare è fissato dal regolamento.

I rappresentanti dell'ente dirigente il servizio ferroviario dispongono complessivamente di un solo voto.

Il sindaco di Genova ed il presidente della Camera di commercio di Genova hanno la facoltà di delegare rispettivamente, in loro sostituzione, un consigliere comunale ed uno dei membri componenti la Camera predetta.

È data facoltà al Governo su proposta del Consorzio di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei

Ministri, un direttore generale, a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.

Art. 7.

Per l'ordinario disbrigo degli affari, e pel disimpegno delle altre funzioni, che saranno stabilite dal regolamento, è costituito in seno al Consorzio un Comitato esecutivo composto dei seguenti membri:

il presidente del Consorzio;

il consigliere di Prefettura;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capitano di porto;

il funzionario tecnico dell'ufficio del R. Ispettorato generale delle strade ferrate del Circolo di Genova;

il direttore della dogana;

il consigliere comunale di Genova;

il presidente della Camera di commercio di Genova, o il suo delegato;

il capitano marittimo;

l'operaio eletto dalla maggioranza dei lavoratori del porto con le norme sancite all'articolo 4;

un membro scelto dall'assemblea generale del Consorzio, mediante elezione, fra i rappresentanti degli enti e classi cui non è tassativamente assegnata una rappresentanza nel Comitato esecutivo.

Art. 8.

I componenti del Comitato esecutivo i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal Regolamento.

Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto il Comitato esecutivo non possono deliberare, se non interviene la metà del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel caso di parità di voti avrà prevalenza quello del presidente.

Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

CAPO II.

Patrimonio del Consorzio

—

Art. 9.

Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri defertigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

a) per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla presente legge:

1° Residuo dei fondi stanziati con la legge del 2 agosto 1897, n. 349:

2° Contributi imposti alle provincie ed ai Comuni;

3° Contributo annuale dato dallo Stato in correlazione con la quantità di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova, nella misura e nei modi indicati nel successivo articolo 13;

4° Frutti dell'uso, della concessione e dell'affitto di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi del porto di Genova;

5° Somme versate da privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti;

b) Per contribuzioni imponibili:

6° Prodotto della imposizione di speciali tasse portuali;

c) Pel credito:

7° Fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentiti dalla presente legge;

d) Per liberalità:

8° Beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

e) Per altri titoli:

9° Somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio.

Art. 10.

Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.

Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle provincie e dai Comuni a termini dell'art. 4 della legge citata.

Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova le somme al medesimo dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questo eseguite ai termini della legge predetta.

Art. 11.

Per l'acceleramento dei lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, il Consorzio è autorizzato a stipulare un atto speciale per surrogarsi al Municipio di Genova nell'anticipazione delle somme occorrenti, ed a novare le obbligazioni per tale titolo contratte dal Municipio stesso mediante le due convenzioni rispettivamente stipulate con il Regio Governo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle Provincie lombarde il 20 agosto 1898 ed il 19 gennaio 1901, approvate, la prima con Regio decreto 14 settembre 1898 e la seconda con Regio decreto 3 febbraio 1901.

Art. 12.

L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali, in eccedenza del predetto fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, e la determinazione delle rispettive quote di contributo, sono fatti con le norme e con i criteri segnati in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico). La misura complessiva di tale contributo è per altro ridotta al 10 per cento.

Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche gl'impianti ferroviari sulle calate e gli allacciamenti del porto con le stazioni.

Art. 13.

Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'articolo 9, sarà di un milione di lire. Però in quanto la quantità di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova ecceda i 5 milioni di tonnellate, il contributo sarà accresciuto in ragione di lire dieci mila per ogni partita completa di 50 mila tonnellate al disopra dei 5 milioni di tonnellate.

Il contributo sarà corrisposto annualmente in unica rata e sarà determinato in base al numero di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla Direzione generale delle gabelle.

In ogni caso il contributo non potrà superare la somma di lire 2 milioni.

Art. 14.

Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 9 e 10, lo Stato medesimo è esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione; e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901; rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, con R. decreto 14 settembre 1898 e con R. decreto del 3 febbraio 1901.

Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtù delle accennate Convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e ciò tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillità delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 della citata Convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonchè per tutti gl'impianti ferroviari necessari pel servizio portuale.

È fatto speciale obbligo al Consorzio di provvedere all'ampliamento del ponte Caracciolo entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 15.

Lo Stato cede al Consorzio l'uso gratuito di tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti, che esistono nel porto e che sono di sua spettanza, eccezione fatta per tutto quanto occorre per i servizi che, giusta l'art. 1, ultimo comma della presente legge, rimangono nella esclusiva competenza dello Stato.

Il Consorzio riscuote e percepisce, in luogo e coi privilegi dello Stato, i canoni dovuti da terzi per concessione od affitto di tali beni; è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

Art. 16.

È data facoltà al Consorzio di imporre e riscuotere speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate.

Le tasse speciali sulle merci sono imposte in ragione di tonnellata metrica, e possono variare secondo la natura, il confezionamento e l'imballaggio, dal minimo di centesimi 10 al massimo di una lira.

Art. 17.

Le tariffe delle tasse speciali e le successive modificazioni sono deliberate dal Consorzio e sono approvate dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il Consorzio può in ogni tempo deliberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse speciali sulle merci in transito dall'estero per l'estero.

Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate non può essere portato aumento, se non dopo tre mesi dalla data della loro diminuzione.

Art. 18.

Le tasse speciali sono accertate e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana, col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica, e sono versate al Consorzio od all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di Cassa.

Le spese di riscossione ricadono a carico del Consorzio.

Art. 19.

Per provvedere a quelle spese, per opere approvate come al successivo articolo 24, che non possono essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consorziale, il Consorzio ha facoltà di contrarre prestiti o di ricorrere ad altre operazioni finanziarie, nei modi e con le condizioni che saranno deliberati dall'assemblea del Consorzio, e che dovranno ottenere la preventiva approvazione per parte dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni.

CAPO III.

Funzioni del Consorzio

—

Art. 20.

Il Consorzio dovrà cominciare a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 21.

Entro due mesi dalla costituzione del Consorzio il Governo del Re sottoporrà all'esame ed alle deliberazioni del Consorzio medesimo il progetto regolatore di massima delle opere straordinarie occorrenti per l'ampliamento e la sistemazione del porto. Sulle osservazioni di merito fatte dal Consorzio delibererà definitivamente il

Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, ed il progetto in tal modo approvato servirà di base ai successivi provvedimenti rimessi nella competenza del Consorzio dal seguente articolo 22.

Art. 22.

Il Consorzio provvede:

a) Allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova in base al progetto regolatore di cui è parola nell'articolo precedente, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, con personale del Corpo Reale del Genio civile, per le opere portuali e marittime, e dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto per gli impianti ferroviari;

b) Ai servizi marittimi, con personale della locale Capitaneria di porto;

c) Ai servizi amministrativi, con personale direttamente assunto;

d) Ai servizi di Cassa, o con personale direttamente assunto, o per mezzo della Ricevitoria provinciale, ovvero della Banca d'Italia.

Per quel personale che, giusta le indicazioni date nei paragrafi *a* e *b*, fosse temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio in seguito a sua richiesta, o per le prestazioni dell'ente dirigente il servizio ferroviario, sarà dal Consorzio rifusa alle competenti amministrazioni la spesa corrispondente.

Art. 23.

Il Consorzio:

a) Per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e la collaudazione dei lavori, osserva le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del Regolamento per i lavori in conto dello Stato, in quanto sono applicabili.

I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di lire 12,000 sono eseguiti da funzionari del Genio civile o del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, delegati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) Per i servizi marittimi del porto attribuitigli osserva le disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo Regolamento, in quanto sono applicabili;

c) Per la gestione amministrativa e finanziaria, e per la stipulazione dei contratti, osserva le disposizioni della legge e del Regolamento sull'amministrazione e contabililà generale dello Stato, in quanto sono applicabili.

Nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti Corpi dello Stato, nè è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle leggi e dai Regolamenti suindicati.

Art. 24.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto.

È fatta eccezione per i progetti esecutivi che non superino l'importo di lire 100,000.

Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui detti progetti dovrà essere emesso entro il termine di mesi tre dalla presentazione.

Qualora trascorso il detto termine il Consiglio superiore non si sia ancora pronunziato, il Consorzio potrà procedere all'appalto ed alla esecuzione dei lavori in base al progetto presentato.

Art. 25.

È revocato il R. decreto del 6 dicembre 1888, n. 5881, serie 3ª, che istituì una Commissione per la direzione dei servizi del porto di Genova.

Le attribuzioni di detta Commissione sono deferite al Consorzio.

Art. 26.

Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori dei conti, che controfirmano gli atti presentati dal Comitato.

Sono revisori tecnici: l'ispettore del Genio civile e l'ispettore superiore tecnico del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

I revisori dei conti sono scelti dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato esecutivo.

Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato esecutivo la risoluzione di ogni contestazione è rimessa all'assemblea del Consorzio.

Art. 27.

Il Consorzio, entro otto giorni dalla loro data, comunica tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e del Comitato del Consorzio al prefetto di Genova, il quale, previa immediata ricevuta al Consorzio, esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio, e se sono conformi alla legge.

Le deliberazioni del Consorzio divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi, nel termine di quindici giorni dalla data del ricevimento, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Sono immediatamente esecutive le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato del Consorzio, dichiarate tali nella presente legge, o nel regolamento per la sua esecuzione, e quelle che si riferiscono alla pura esecuzione di provvedimenti prima deliberati.

Contro il decreto di annullamento, il Consorzio può, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 28.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, valendosi in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministro rispettivamente competente, può in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento d'ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Art. 29.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione del Consorzio, affidandola ad un Commissario regio.

La detta amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di *sei mesi*. Quando speciali condizioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario, il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e su parere conforme dello stesso.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

Art. 30.

Al termine del Consorzio, tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonchè i residui dei suoi fondi, compresovi il fondo di riserva, sono devoluti allo Stato.

Art. 31.

I contratti stipulati dal Consorzio non possono aver durata, nè creare oneri od impegni oltre il termine del Consorzio stesso, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Governo del Re.

Art. 32.

Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contributi dello Stato di cui all'art. 13, nè alle quote di contributo delle provincie e dei Comuni di cui agli art. 10 e 12.

Art. 33.

Le speciali norme per l'esecuzione della presente legge saranno raccolte in apposito Regolamento, approvato dai Ministeri dei lavori pubblici e della marina, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, sentiti, ove occorra, i Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

CAPO IV.

Possibilità di costituire consorzi per altri porti del Regno

Art. 34.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'accordo con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può con decreto Reale dichiararsi applicabile la presente legge, in tutto od in parte, in rapporto alle speciali circostanze di fatto, ai porti per i quali l'applicazione sarà domandata dalla maggioranza degli interessati per ragione di contributo.

Art. 35.

Ugualmente per decreto Reale potrà il Governo del Re applicare in tutto od in parte, in rapporto alle speciali risultanze di fatto, le norme fissate nella presente legge ai Comuni o consorzi liberi di Comuni, Circondari e Provincie, che, provvedendo alle spese necessarie, domandino di essere autorizzati a costruire nuovi porti ovvero ingrandire e migliorare porti esistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.
CARCANO.
GIOLITTI.
E. MORIN.
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 47 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 27 novembre 1902, n. 705, che approvava l'emissione di speciali francobolli, biglietti e cartoline postali da valere per le corrispondenze ed i pacchi in partenza dagli uffici di posta della Colonia Eritrea, tanto se cambiati fra essi, quanto se cambiati con altri uffici italiani e con paesi stranieri;

Visti i Nostri decreti del 6 giugno 1901, n. 255, 12 settembre 1901, n. 442 e 3 luglio 1902, n. 295, coi quali si provvedeva alla emissione di nuovi tipi di francobolli, cartoline e biglietti postali;

Ritenuta l'opportunità di estendere le modificazioni introdotte sui valori postali in corso nell'interno del Regno, anche a quelli da valere per le corrispondenze in partenza dagli uffici di posta della Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1903 per le corrispondenze

in partenza dagli uffici di posta della Colonia Eritrea, tanto se cambiate fra essi, quanto se cambiate con altri uffici italiani e con paesi stranieri, avranno corso, muniti della sovrastampa in nero fatta per opera della Officina governativa delle carte-valori, della leggenda « Colonia Eritrea » i nuovi tipi di francobolli postali, cartoline e biglietti postali emessi in virtù dei Nostri decreti del 6 giugno 1901, n. 255, 12 settembre 1901, n. 442 e 3 luglio 1902, n. 295.

Art. 2.

I tipi di francobolli, cartoline e biglietti postali sino ad oggi in vigore per le corrispondenze predette, rimarranno in corso sino al 31 marzo 1904.

Decorso tal termine dovrà cessarne l'uso, ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali della Colonia Eritrea dal 1° aprile 1904 al 31 marzo 1905, dopo di che cesseranno di aver valore legale.

Art. 3.

È riservato all'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi a' sensi dell'articolo 139 del Regolamento, approvato con Nostro decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, di determinare se ed a quale prezzo i valori di cui all'articolo 2 del presente decreto potranno, dopo il 31 marzo 1905 essere posti in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

T. Galimberti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 48 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 29 giugno 1902, n. 246, sulla istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della legge 29 giugno 1902, n. 246, sulla istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d'Agricoltnra, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Zanardelli.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 29 giugno 1902, n. 246, per l'Ufficio del lavoro

Art. 1.

L'Ufficio del lavoro fa studî e ricerche:

1° sulle condizioni delle singole industrie manufattrici, agricole, forestali e minerarie, di quelle dei trasporti; dei mestieri, dei commerci ed in generale di ogni forma di produzione pubblica o privata, con lo scopo di accertarne la situazione economica, il costo di produzione ed il profitto;

2° sulle condizioni del mercato del lavoro per i diversi rami di industrie, arti e mestieri e sulle varie forme di contratti di lavoro; sul lavoro a giornata ed a cottimo; sulle condizioni di tirocinio e su quanto altro riguarda l'ordinamento del lavoro;

3° sul numero e sulla ripartizione degli operai per qualità di lavoro, per sesso ed età; sulla disoccupazione, sui luoghi, sulle stagioni in cui specialmente si verifica, sulle cause e sugli effetti di essa, come pure sui provvedimenti adottati o da adottarsi per porvi rimedio;

4° sulle condizioni economiche degli operai ed apprendisti d'ambo i sessi, segnatamente per quanto riguarda i salari ed i modi e le forme di pagamento di essi, la partecipazione dell'operaio agli utili dell'intrapresa, la durata del lavoro ed i giorni di riposo per industrie, categorie, sesso ed età degli operai;

5° sui prezzi al minuto delle derrate e degli oggetti di ordinario consumo da parte delle classi operaie, come pure sul costo e sulle condizioni degli alloggi;

6° sul costo e sul tenore di vita delle varie categorie di lavoratori;

7° sulle condizioni di salubrità e di sicurezza delle varie forme di lavoro, anche riguardo ai luoghi ove questo si esercita;

8° sul numero degli infortunî sul lavoro, secondo la specie e l'entità di essi, le varie forme di lavoro, la durata dell'incapacità al lavoro, l'età ed il sesso delle persone colpite; sulle cause e le conseguenze degli infortunî;

9° sulla specie e la frequenza delle malattie e sulla mortalità nelle classi operaie distintamente per industrie, sesso ed età, con speciale riguardo alle malattie provenienti dalla natura del lavoro, dall'ubicazione e dalla qualità delle abitazioui, e dall'alimentazione;

10° sul numero degli operai annualmente riformati nella visita militare, distintamente per cause della riforma e per genere di occupazione dell'operaio;

11° sul numero e sulle cause dei conflitti fra padroni ed operai e degli scioperi, distintamente per industrie, per numero e categorie di lavoratori che vi prendono parte; sulle forme, sui modi e sulle condizioni di risoluzione e sulle conseguenze tanto per gli imprenditori quanto per gli operai; sui risultati delle istituzioni legali o libere, destinate a favorire i buoni rapporti fra padroni ed operai;

12° sui sindacati industriali, agricoli od altri; sullo stato e svolgimento di ogni forma di associazioni fra padroni ed imprenditori o fra operai;

13° sul risparmio e sulla cooperazione fra operai; sulle altre forme di previdenza e sui risultati delle istituzioni di ogni specie e dei provvedimenti adottati dai pubblici poteri o da privati, per migliorare le condizioni morali ed intellettuali e per accrescere il

benessere materiale delle classi lavoratrici, come pure per alleviarne la miseria;

14° sugli effetti delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che più specialmente interessano il lavoro ed i lavoratori.

Gli studî e le ricerche di cui ai numeri 1 a 7 e 12 del presente articolo saranno fatti tanto per l'interno, quanto per quei paesi esteri ove è diretta di preferenza l'emigrazione italiana e verranno condotti per modo da dimostrare comparativamente le condizioni del lavoro nel nostro paese e negli Stati esteri verso i quali sono dirette le nostre maggiori correnti migratorie.

Art. 2.

L'Ufficio del lavoro ha altresì lo scopo di seguire lo svolgimento delle leggi e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, di indagarne gli effetti e di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia.

Spetta, infine, all'Ufficio del lavoro di compiere gli studi e le ricerche che, nelle materie indicate in questo e nel precedente articolo, fossero ordinati dal Ministro in seguito a voti e proposte del Consiglio superiore del lavoro.

Art. 3.

Il Ministro presenta ogni anno ai due rami del Parlamento una relazione sullo svolgimento dell'azione dell'Ufficio del lavoro e sui risultati dei lavori di esso e del Consiglio superiore del lavoro nell'anno precedente.

Art. 4.

Per le ricerche e gli studi da compiersi, l'Ufficio del lavoro, oltre che alle altre Amministrazioni dello Stato, ricorre all'opera delle Autorità locali, dei Corpi, morali, dei Sodalizi agrari, industriali, commerciali ed operai, degli Uffici locali del lavoro; e, occorrendo, di privati corrispondenti tanto all'interno quanto all'estero.

Si vale altresì dell'opera dei RR. agenti diplomatici e consolari e degli altri funzionari italiani all'estero; delle Camere di commercio e di altre Associazioni italiane all'estero.

L'Ufficio può, infine, mettersi in corrispondenza diretta con gli Uffici del lavoro all'estero e con Associazioni od altri Enti esteri, che si propongono il fine di giovare alle classi operaie.

Art. 5.

Le informazioni e le notizie raccolte dall'Ufficio del lavoro sono da esso esaminate, coordinate e quando ne sia il caso, rapidamente diffuse con la stampa e cogli altri mezzi che, volta a volta, il Ministero reputa opportuni.

Art. 6.

Il *Bollettino* dell'Ufficio del lavoro contiene specialmente informazioni sullo stato del mercato del lavoro nel Regno ed all'estero e sulla disoccupazione; sui conflitti fra padroni ed operai; sugli scioperi e sui casi e modi di conciliazione e di arbitrato, come pure sugli accordi che stabiliscono nuove condizioni di lavoro; sulle variazioni nella misura dei salari e nella durata del lavoro; sui prezzi al minuto delle principali derrate; sulle organizzazioni industriali ed operaie; sugli Uffici del lavoro; sulle questioni legali concernenti il lavoro; sulla emigrazione italiana all'estero, e sul movimento della legislazione sul lavoro nel Regno ed all'estero.

Art. 7.

Con appositi supplementi nel *Bollettino* l'Ufficio del lavoro rende di pubblica ragione i risultati d'inchieste e di studi speciali fatti su argomenti di particolare interesse per il lavoro.

Art. 8.

Il Consiglio superiore del lavoro è convocato dal Ministro in sessione ordinaria una volta all'anno, ed in sessioni straordinarie quando ciò sia richiesto per il regolare andamento dei lavori.

La convocazione ha luogo almeno 15 giorni prima di quello fissato per le adunanze ed ai singoli consiglieri, insieme all'avviso di convocazione, deve essere inviata copia dell'ordine del giorno e delle relazioni relative agli argomenti più importanti da trattarsi.

L'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio è fissato dal Ministro; può, però il Consiglio proporre al Ministro stesso che siano inscritti per una sessione futura argomenti di propria iniziativa.

Il Ministro designa il relatore di ciascun argomento inscritto all'ordine del giorno.

Art. 9.

Il Consiglio elegge nel suo seno tre vicepresidenti, che saranno scelti uno fra gli industriali e padroni, uno fra gli operai ed uno fra gli altri consiglieri.

Il Ministro sceglie fra il personale dell'Ufficio del lavoro due segretari effettivi e due segretari aggiunti del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai, esprimendo al Ministro il suo giudizio e facendogli le sue proposte intorno ai provvedimenti che occorresse di adottare sulle questioni esaminate; studia pure e propone al Ministro i provvedimenti da prendersi per il miglioramento delle condizioni degli operai.

A questo fine il Consiglio propone al Ministro le indagini ed i lavori da compiersi dall'Ufficio del lavoro, ed ha facoltà di interrogare o di far intervenire alle proprie adunanze — con l'approvazione del Ministro — padroni ed operai od altre persone notoriamente competenti nelle materie d'indole sociale.

Art. 11.

Il Consiglio propone gli studi e le indagini che, oltre a quelle indicate nell'articolo precedente, reputa utile che siano fatte dall'Ufficio del lavoro; ne esamina e discute i risultati e fa al Ministro le proposte opportune.

Esprime parere sopra i disegni di leggi ed i regolamenti attinenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro argomento che il Ministro sottoponga al suo studio.

Art. 12.

Le deliberazioni ed i pareri del Consiglio superiore del lavoro sono pubblicati nel *Bollettino dell'Ufficio del lavoro*.

Sono pure pubblicati nello stesso Bollettino i processi verbali delle adunanze del Consiglio nella loro parte essenziale.

Deve il Consiglio caso per caso esprimere al Ministro il suo parere sull'opportunità di pubblicare gli atti relativi alle inchieste, che sono compiute in seguito a sue proposte, dall'Ufficio del lavoro.

Art. 13.

Il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro elegge nel suo seno il Presidente e due Vice-presidenti, dei quali uno sarà scelto fra i Consiglieri operai.

L'Ufficio di segreteria del Consiglio adempie le stesse funzioni anche per il Comitato permanente.

Art. 14.

Il Direttore dell'Ufficio del lavoro ha facoltà di assistere alle adunanze del Comitato.

I membri del Consiglio che non ne fanno parte possono assistere alle sedute del Comitato, senza però poter prendere parte alla discussione ed al voto, e senza avere diritto ad alcuna indennità.

Art. 15.

Il Comitato permanente, mediante l'Ufficio del lavoro, raccoglie e coordina gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio; istruisce le varie questioni da sottoporsi all'esame di esso; dà parere sull' indirizzo e sullo svolgimento delle ricerche ed inchieste; segue l'andamento dei lavori dell'Ufficio, e ne riferisce i risultati al Consiglio; propone al Ministro argomenti speciali da sottoporsi alla discussione del Consiglio; adempie alle altre attribuzioni consultive ed agli incarichi che fossero ad esso affidati dal Consiglio o dal Ministro.

Art. 16.

Quando debbano esaminarsi nel Consiglio o nel Comitato permanente argomenti che interessano altri ministeri, può il ministro

invitarli di propria iniziativa ovvero in seguito a domanda del **Consiglio o del Comitato permanente**, a farsi rappresentare da speciali **delegati**, con voto consultivo, alle adunanze dell'una o dell'altra assemblea.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio e del Comitato sono valide quando sia presente più della metà dei loro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Le Camere di commercio sono invitate dal Ministro a votare, entro un termine assegnato, ciascuna per quattro persone, che rivestano la qualità di consigliere camerale alla data della elezione. Ogni Camera può eleggere anche persone che siano consiglieri di altre Camere.

Delle elezioni fatte da ciascuna Camera si tiene conto solo in quanto vi abbia preso parte almeno la metà più uno dei consiglieri, in adunanza plenaria, indetta secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Art. 19.

Entro otto giorni dall'avvenuta elezione, le Camere devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il risultato della medesima e copia autentica del processo verbale relativo. Per la prima costituzione del Consiglio superiore del lavoro lo spoglio dei risultati delle elezioni è fatto dal Ministero; per le elezioni successive è fatto da apposita Commissione, nominata fra i suoi membri dal Consiglio superiore del lavoro, in seduta plenaria.

Sono eletti quei consiglieri che hanno almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. Se nessuno raggiunge tale cifra, si invitano le Camere a procedere, entro un termine assegnato e con qualunque numero di consiglieri presenti, ad una votazione di ballottaggio tra gli otto che hanno avuto il maggior numero di voti.

I voti ottenuti da ciascun consigliere in ogni singola Camera di commercio sono computati per un voto solo.

Art. 20.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili alle elezioni dei quattro delegati dei Comizi agrari del Regno nel Consiglio superiore del lavoro.

Art. 21.

La Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso, la Lega nazionale delle Cooperative italiane e l'Associazione fra le Banche popolari sono invitate dal Ministro ad eleggere, ciascuna, fra i propri membri effettivi ovvero fra i soci effettivi appartenenti ai sodalizi che fanno capo alle medesime, il numero dei membri del Consiglio superiore del lavoro rispettivamente assegnato ad esse dall'articolo 2 della legge.

La Federazione, la Lega e l'Associazione, trasmettono al Ministero, subito dopo avvenuta l'elezione, il risultato della medesima, unendo il processo verbale autenticato dell'adunanza in cui essa ebbe luogo, con dichiarazione che le persone elette rivestono la qualità di membri o soci effettivi ai termini dell'articolo 13 della legge ed indicheranno l'Associazione a cui appartengono.

Il ministro comunica al Consiglio del lavoro nella sua più prossima riunione gli atti relativi alle elezioni di cui nel presente articolo.

Art. 22

Per la scelta dei cinque membri del Consiglio superiore del lavoro, da nominarsi con decreto Reale fra i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali, il ministro invita le Associazioni agrarie, industriali e commerciali, comprese negli elenchi di cui all'articolo 7 del R. decreto 18 novembre 1900, n. 399, ed all'articolo 5 del R. decreto 17 dicembre 1896, n. 543, ad indicare una fra le Associazioni di ciascuna delle tre categorie suddette e questa viene chiamata a proporre cinque nomi rispettivamente di produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali, fra cui il Ministro sceglie i cinque membri da nominarsi. La designazione deve dalle singole Associazioni essere comunicata al Ministro d'Agricoltura entro il termine che verrà da lui indicato.

Art. 23.

Il Ministro, fatto lo spoglio dei voti trasmessi dalle singole Associazioni, invita le tre che risultano designate a maggioranza di voti, a proporre ciascuna, entro il termine che sarà stabilito, i cinque nomi di cui nell'articolo precedente.

Nel comunicare al Ministero le cinque persone rispettivamente designate, ciascuna Associazione aggiunge l'estratto autentico del processo verbale con la dichiarazione che le persone proposte rivestono la qualità di soci effettivi ed indica i sodalizi cui esse appartengono.

Art. 24.

Per i membri del Consiglio superiore del lavoro da nominarsi con decreto Reale, due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna, uno fra i lavoratori dei porti e del mare e quattro fra contadini ed operai, il Ministro procede alle relative nomine, scegliendo tra i nomi che gli saranno proposti dalle rappresentanze delle varie e rispettive categorie di lavoratori (di cui sarà formato e riveduto ogni anno l'elenco) coi criteri e secondo le norme che saranno stabilite con speciale decreto, sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro nella sua prima sessione.

Tale disposizione non ha effetto per la prima costituzione del Consiglio.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano alle nomine per decreto Reale di componenti il Consiglio superiore del lavoro, tanto per la prima costituzione di esso, quanto per le rinnovazioni annuali.

Art. 26.

Per le adunanze del Consiglio superiore del lavoro è corrisposta ai membri del Consiglio e del Comitato permanente, che non risiedono a Roma, una indennità di lire 15 per ciascun giorno di seduta, oltre al rimborso delle spese del biglietto di viaggio in prima classe.

Ai consiglieri operai residenti in Roma è rimborsato il salario giornaliero per ogni giorno di adunanza del Consiglio.

Art. 27.

Per le sedute del Comitato permanente, quando siano tenute in giorni in cui non si aduna il Consiglio, è corrisposto ai membri di esso, non residenti in Roma, l'indennità di lire 15 come sopra oltre al rimborso delle spese del biglietto di viaggio in prima classe.

Per i consiglieri operai residenti in Roma, vale la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 28.

Il Consiglio superiore del lavoro può compilare un Regolamento interno per l'ordine delle discussioni, per la verificazione delle elezioni e per regolare i propri lavori e quelli del Comitato permanente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Numero 49 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101, circa i provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario;

Visti l'articolo 39 dello Statuto definitivo delle Casse pensioni per il personale delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvato con R. decreto 2 agosto 1902, n. 404, e l'articolo 37 dello Statuto definitivo dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle reti medesime approvato collo stesso R. decreto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, per la nomina dei membri elettivi dei Comitati amministratori delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale appartenente alle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

N. BALENZANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

per la nomina dei membri elettivi dei Comitati amministratori delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale appartenente alle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 1.

Per la nomina dei membri elettivi nei Comitati delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso, prescritta dall'articolo 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sono elettori ed eleggibili i compartecipanti maschi, maggiori d'età e in attività di servizio, che sappiano leggere e scrivere.

Art. 2.

Le elezioni per la rinnovazione periodica dei membri elettivi dei Comitati amministratori delle Casse e dei Consorzi suddetti hanno luogo nell'ultimo bimestre dell'anno precedente a quello della rinnovazione.

Il R. Ispettore generale per l'esercizio delle Strade ferrate, sentite le Società, stabilirà per ciascuno delle Casse e dei Consorzi medesimi, e per ciascuna rete, i giorni della votazione e dello scrutinio.

Art. 3.

Le votazioni si fanno presso i Circoli governativi d'ispezione o sezioni di Circolo per tutti i compartecipanti, che risiedono nelle località sedi dei Circoli o delle sezioni dei Circoli.

Per i compartecipanti che risiedono in località non sedi di Circolo o di sezioni di Circolo, le votazioni si fanno:

a) presso le stazioni e fermate ferroviarie;

b) presso le officine, se il numero degli elettori addetti a ciascuna di esse è maggiore di 50.

Le operazioni elettorali sono presiedute dal capo dell'ufficio governativo, della stazione, della fermata e dell'officina, o da un suo delegato.

I RR. ispettori capi di Circolo hanno facoltà di far invigilare, per mezzo di propri funzionari, la regolarità delle operazioni elettorali che si compiono nelle stazioni, nelle fermate e nelle officine.

Art. 4.

Il Comitato rimette a ciascun Circolo governativo, sezione di Circolo, stazione, fermata ed officina, un numero sufficiente di schede per la votazione e l'elenco dei compartecipanti in attività di servizio aventi diritto al voto, in ordine all'articolo 1° e che, agli effetti della elezione, sono ad essi rispettivamente assegnati.

Art. 5.

La scheda sarà fatta secondo un modello uniforme e in modo che l'elettore la possa chiudere, e porterà attaccata una cedolina.

Art. 6.

Il voto è segreto.

Le tavole destinate alla scrittura delle schede debbono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 7.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda non più di due nomi.

I candidati devono essere designati col nome e cognome, scritti in modo leggibile, esclusa qualsiasi altra indicazione all'infuori delle qualifiche personali.

Art. 8.

Nei giorni designati, l'elettore che si presenta a votare riceve una scheda da chi è incaricato di presiedere alle operazioni elettorali; si reca ad una delle tavole di scrittura; scrive sulla cheda i nomi dei candidati, e, dopo averla chiusa, la consegna al detto incaricato, ponendo la sua firma sulla cedolina, che sarà successivamente staccata a norma di quanto dispone il primo capoverso dell'articolo 14, e sull'elenco degli elettori accanto al proprio nome.

L'incaricato depone la scheda in un'urna o cassetta munita di chiave.

Art. 9.

Se si presenta a votare un agente, che non sia inscritto nell'elenco di cui all'articolo 4, l'incaricato di presiedere alle operazioni assicuratosi della identità di esso, lo ammette alla votazione, aggiungendone il nome nell'elenco; ma tiene separata la scheda da quelle dei votanti compresi nell'elenco stesso.

Appena chiusa la votazione, l'incaricato comunica il nome, cognome e qualifica degli agenti, di cui nel presente articolo, al Comitato, il quale trasmette, entro il più breve termine, al competente Circolo governativo d'ispezione, le informazioni atte a stabilire la capacità elettorale degli agenti suddetti.

Art. 10.

Le schede raccolte, insieme agli elenchi firmati dai votanti e vidimati dall'incaricato di presiedere alle operazioni elettorali, non appena queste siano finite, sono chiuse in buste suggellate e trasmesse in pieghi assicurati dai Circoli, dalle sezioni di Circolo, dalle stazioni, dalle fermate e dalle officine, al Circolo che ha l'ufficio nella città dove ha sede il Comitato dell'Istituto.

I detti elenchi sono ugualmente trasmessi anche dalle sedi nelle quali nessun comparticipante siasi presentato a votare nei giorni e nelle ore a ciò destinati. Quando ciò si verifichi, l'incaricato di presiedere alle operazioni elettorali ne fa espressa dichiarazione, da lui firmata, nel relativo elenco dei compartecipanti.

Art. 11.

Trascorsi quattro giorni da quello della votazione, il R. Ispettore capo del Circolo governatiuo d'ispezione, avente sede nella stessa città del Comitato amministratore, verifica se da tutte le sedi elettorali pervennero i pieghi suggellati, dei quali al precedente articolo 10. Se alcuno ne manchi, lo segnala al presidente del detto Comitato. Questi raccoglie subito le necessarie notizie e le partecipa al R. Ispettore capo.

Se il ritardo nell'arrivo dipende da sviamento degli uffici di spedizione, il presidente del Comitato ordina opportune indagini, e se queste riescono infruttuose, ne rilascia dichiarazione scritta al R. Ispettore capo.

Art. 12.

Presso il Circolo governativo d'ispezione, sede del Comitato del-

l'Istituto, si costituisce un seggio elettorale, il quale è composto del R Ispettore capo o di un suo delegato, presidente, e di quattro scrutatori, dei quali due appartenenti al personale del Circolo e due scelti fra compartecipanti elettori, nominati i primi due dal R. Ispettore capo e gli altri dal presidente del Comitato.

Il R. Ispettore capo nomina due supplenti, che sostituiscono gli scrutatori impediti od assenti, scegliendoli fra i funzionari del Circolo e gli elettori addetti ad uffici ferroviari, che hanno sede nel capoluogo del Circolo.

La nomina degli scrutatori e dei supplenti deve essere fatta cinque giorni prima del termine stabilito per lo scrutinio dei voti.

Art. 13.

Lo scrutinio dei voti per ciascuna elezione si compie nel giorno designato dal R. Ispettore generale per l'esercizio delle Strade ferrate, sentite le Società, e non prima del quindicesimo giorno da quello della votazione.

Lo scrutinio ha luogo nella sede del Circolo, alla quale hanno libero accesso i compartecipanti elettori.

Art. 14.

Costituito il seggio nelle ore antimeridiane del giorno designato, si accerta se il numero dei pieghi suggellati corrisponde a quello delle sedi elettorali. Nel caso ne manchi qualcuno, si fa risultare dal processo verbale, di cui al seguente articolo 16; riportandovi il sunto delle dichiarazioni che avrà comunicato il presidente del Comitato, ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 11.

Dopo ciò si procede all'apertura dei pieghi suggellati e si fa la verifica del numero delle schede e dei relativi elenchi.

Verificato il numero delle schede contenute in un piego, il presidente, prima di immettere nell'urna ciascuna scheda ancora chiusa, stacca da essa la cedolina e la consegna ad uno degli scrutatori; un altro scrutatore appone un segno sul rispettivo elenco accanto al nome dell'elettore.

Le stesse operazioni si compiono successivamente per le schede contenute in ciascuno degli altri pieghi.

Le schede indicate nell'articolo 9 non saranno immesse nell'urna, se non dopo che il seggio siasi pronunziato sulla regolarità di esse.

Art. 15.

Compiuta la immissione delle schede nell'urna, il presidente del seggio, assieme agli scrutatori presenti, ne fa lo spoglio.

I nomi scritti nelle schede vengono letti ad alta voce.

Qualora nella scheda si trovino più di due nomi, quelli successivi ai due primi si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede firmate dall'elettore, quelle che contengono segni di riconoscimento, e le schede non conformi al modello stabilito.

Sono nulli i voti dati a compartecipanti non eleggibili.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, il seggio si pronunzia in via definitiva, a maggioranza di voti, sulla contestazione.

Se lo scrutinio non può compiersi in un giorno solo, si sigilla l'urna e si rimanda lo scrutinio al giorno seguente.

Art. 16.

Fatto lo spoglio delle schede e riscontrato il numero dei voti con quello delle schede, tenuto conto dei voti nulli e mancanti, il seggio elettorale compila un processo verbale, secondo apposito modulo, nel quale devono essere indicati i nomi di tutti i candidati ed il numero dei voti da ciascuno di essi riportati.

Sono dichiarati eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per ordine di compartecipazione, ed in caso di eguale anzianità di compartecipazione, il maggiore d'età.

Il processo verbale, fatto in tre originali, deve essere firmato da tutti i componenti il seggio.

Le schede. prima che il seggio sia sciolto, vengono bruciate.

Art. 17.

Appena compilato il processo verbale, il presidente del seggio ne trasmette un esemplare al R. Ispettore generale per l'esercizio delle Strade Ferrate ed un altro al Comitato dell'Istituto.

Il terzo esemplare rimane presso la sede del Circolo.

Art. 18.

I moduli delle schede, degli elenchi e dei verbali saranno stabiliti dal R. Ispettore generale per l'esercizio delle Strade Ferrate.

Art. 19.

Il Comitato, entro cinque giorni dal ricevimento del risultato delle elezioni, comunica agli eletti la loro nomina.

Gli eletti, entro dieci giorni dalla data della comunicazione della nomina, devono dichiarare, per lettera in piego raccomandato, al presidente del Comitato, se accettano l'ufficio.

Art. 20.

In caso di morte, di cessazione dal servizio, di non accettazione o di dimissione, in qualunque tempo avvenuta, di un membro elettivo del Comitato, questo chiama a surrogarlo il compartecipante in attività di servizio che, dopo gli eletti, ebbe il numero maggiore di voti, il quale prende l'anzianità del surrogato.

Art. 21.

Le elezioni per la nomina dei membri elettivi nei Comitati saranno fatte entro otto mesi dalla pubblicazione del rispettivo statuto.

Gli eletti rimarranno in ufficio fino al 31 dicembre del 3º anno da quello in cui ebbe luogo l'elezione, e sono rieleggibili.

Art. 22.

Fino a che non entrino in funzione i Comitati instituiti con l'art. 38 dello statuto definitivo delle Casse pensioni e con l'articolo 36 dello statuto definitivo dei Consorzi di mutuo soccorso, l'amministrazione dei detti Istituti sarà tenuta, in base alle norme degli stessi statuti definitivi, dai Comitati attualmente in carica.

Questi provvederanno a tutte le operazioni occorrenti per la prima elezione dei membri dei Comitati definitivi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato dei Lavori Pubblici
N. BALENZANO.

Il Numero CCCLXXXIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 febbraio 1894, n. CXXIV, col quale l'Accademia filodrammatica italiana in Genova fu eretta in Ente morale e ne fu approvato lo Statuto;

Veduta la domanda dell'Accademia predetta per l'approvazione di un nuovo Statuto deliberato dall'assemblea generale dei soci;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'Accademia filodrammatica italiana di Genova è approvato lo Statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

STATUTO dell'Accademia Filodrammatica Italiana

Composizione e scopo dellAccademia

Art. 1.

L'Accademia Filodrammatica Italiana, costituita in Genova con privata scrittura del 15 luglio 1856 ed eretta in Ente morale con R. decreto del 15 febbraio 1894, ha sede in Genova, nel Teatro Nazionale, di sua proprietà.

Art. 2.

L'Accademia ha per scopo lo studio e l'incremento dell'Arte drammatica e la contribuzione, occorrendo, in opere di beneficenza. A conseguire tali intenti stabilisce annualmente dei corsi di rappresentazioni teatrali ed altri trattenimenti, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno, erogando alla beneficenza tutto quanto le è consentito dal suo bilancio.

Art. 3.

L'Accademia si compone di soci onorari, benemeriti, emeriti, contribuenti, palchettisti-proprietari ed attori.

Dei soci

Art. 4.

Il titolo di socio onorario è conferito a persona che sia di lustro all'Accademia.

Il titolo di socio benemerito è segno di speciale riconoscenza a chi ha reso importanti servigi all'Accademia.

Il titolo di socio emerito è conferito a chi ha prestato all'Accademia tali cure da meritare una speciale considerazione.

La qualità di socio contribuente viene conferita dal Consiglio a persona degna e di civile condizione, che ne abbia fatta domanda per iscritto al presidente.

La qualità di socio palchettista-proprietario deriva da patti convenzionali, di cui negli atti d'acquisto del Teatro.

La qualità di socio attore viene conferita dal Consiglio all'allievo che abbia dato prove di abilità e diligenza.

Diritti e doveri dei soci

Art. 5.

I soci onorari, benemeriti e gli emeriti hanno diritto:

1° al libero ingresso personale a tutti i trattenimenti dati dall'Accademia, salvo le eccezioni, di cui all'articolo 24;

2° al voto consultivo nelle adunanze delle assemblee generali;

3° al voto deliberativo quando fanno parte del Consiglio direttivo o coprono la carica di revisore dei conti.

Art. 6.

I soci contribuenti sono obbligati:

1° al pagamento di lire 10, come quota di ammissione;

2° al pagamento di quel contributo, che l'assemblea generale, all'approvazione del bilancio preventivo, stabilirà per ogni categoria.

Hanno diritto:

1° al voto deliberativo nelle adunanze dell'assemblea generale;

2° a una quota di biglietti d'invito in quel numero da determinarsi per le diverse specie di trattenimenti;

3° al libero ingresso personale in occasione di rappresentazioni sociali, salvo le eccezioni, di cui all'articolo 24.

Art. 7.

I soci palchettisti-proprietari hanno gli stessi diritti dei soci contribuenti, senza alcuna eccezione.

Art. 8.

I soci attori sono obbligati a prestar l'opera loro nelle esercitazioni drammatiche, sostenendo le parti loro affidate, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni del Regolamento interno, ed hanno diritto:

1° al libero ingresso personale a tutte le rappresentazioni sociali, salvo le eccezioni, di cui all'articolo 24:

2° a una quota di biglietti d'invito per ogni recita ordinaria;

3° al voto deliberativo nelle adunanze dell'assemblea generale.

Art. 9.

Le socie attrici hanno gli stessi doveri dei soci attori ed hanno diritto:

1° all'ingresso personale a tutte le rappresentazioni sociali, in compagnia di una persona di loro famiglia, salvo le eccezioni, di cui all'articolo 24;

2° a una quota di biglietti d'invito per ogni recita ordinaria.

Art. 10.

Gli allievi hanno il dovere di prestare l'opera loro, come i soci attori, e godono il solo diritto di ingresso personale (se allieve, in compagnia di una persona di loro famiglia) a tutte le rappresentazioni sociali, salvo le eccezioni, di cui all'articolo 24.

Art. 11.

La nomina dei soci contribuenti e attori, come anche l'ammissione degli allievi, è di competenza del Consiglio direttivo.

La nomina dei soci onorari, benemeriti ed emeriti è fatta dall'assemblea generale esclusivamente sulla proposta motivata dal Consiglio direttivo.

Gli effetti della nomina cessano amministrativamente per dimissione chiesta e regolarmente accordata.

Tutti i soci indistintamente non hanno per questa loro qualità, nè possono mai acquisire diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Per i soci in congedo temporario resterà sospeso l'esercizio dei diritti conferiti dal presente Statuto.

Art. 12.

Sono cancellati dall' albo dei soci, previo giudizio disciplinare:

1° coloro la cui condotta sia giudicata gravemente riprovevole e possa recare sfregio o danno all'Accademia;

2° coloro che hanno mancato alle rappresentazioni in cui avevano parte;

3° coloro che per altre infrazioni ai doveri imposti dal Regolamento interno ai soci componenti il corpo artistico, incorressero nei casi di recidività previsti dal Regolamento stesso;

4° coloro che hanno dato luogo o presero parte ad un concerto tendente a imporre al Consiglio o all'Assemblea un qualsiasi atto, o a impedire l'esecuzione d'una deliberazione, salvo il disposto degli art. 17 e 25 del presente Statuto.

Può essere però applicata l'ammonizione o la sospensione temporanea dei diritti di socio per le mancanze riconosciute meno gravi o in quei casi in cui concorrono a favore del socio circostanze attenuanti.

I giudizi disciplinari sono di competenza del Consiglio direttivo, e il socio cancellato ha diritto di ricorrere in appello all'assemblea generale, presentando le proprie ragioni per iscritto, o facendosi rappresentare all'adunanza da altro socio.

Art. 13.

Decadono dalla qualità e dai diritti di socio coloro che ommettono di fare i dovuti pagamenti.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio cinque giorni dopo l'avviso di pagamento dato per iscritto e rimasto senza effetto.

Il Consiglio però non deve tollerare la morosità dei soci oltre il percorso d'un mese.

Art. 14.

I soci cancellati non possono essere riammessi, se non dopo un anno e previa deliberazione dell'Assemblea.

I soci decaduti possono essere riammessi dal Consiglio, previo pagamento del debito rimasto insoluto.

La riammissione d'un ex-socio non importa la rinnovazione del pagamento del tributo d'ammissione.

Art. 15.

L'obbligazione dei soci contribuenti e attori è duratura per un anno accademico e è continuativa per l'anno successivo, quando non sia stata domandata la dimissione un mese prima della apertura della stagione teatrale.

I soci contribuenti possono però presentare la loro dimissione entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo annuale, nel caso che fossero loro stati imposti gravami maggiori che nel corso di recite precedente.

Quest'obbligazione può anche essere temporaneamente sospesa per congedo richiesto e ottenuto nelle condizioni stabilite dal Regolamento.

Art. 16.

È permesso il cumulo di diverse qualità in un socio; però i soci attori che volessero assumere anche la qualità di socio contribuente non devono pagare il tributo di ammissione stabilito dal n. 1 dell'art. 6.

Il cumulo di diverse qualità in un socio, non gli dà il diritto che a una quota di biglietti d'invito, salvo le eccezioni di cui all'art. 33.

Dell'assemblea generale

—

Art. 17.

L'assemblea generale è convocata ordinariamente:

a) prima dell'apertura dell'anno accademico per l'approvazione del bilancio preventivo, e per tutto ciò che riguarda il corso delle rappresentazioni;

b) non più tardi d'un mese dopo la chiusura del corso delle rappresentazioni, per l'approvazione del resoconto, per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo e per la nomina dei revisori dei conti.

È inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta dal Consiglio ne sia riconosciuta la opportunità, o quando venti soci con voto deliberativo ne facciano per iscritto motivata domanda.

Rifiutandosi però o trascurando il Consiglio, oltre dieci giorni, di convocare l'assemblea richiesta dai venti soci, questi possono convocarla direttamente, e in tal caso l'adunanza è presieduta dal socio più anziano d'età, esclusi i membri del Consiglio; ma non può validamente deliberare che in seconda convocazione, se nella prima non è intervenuto almeno il terzo dei soci dimoranti in Genova, aventi voto deliberativo.

Art. 18.

L'assemblea è convocata per mezzo d'avvisi spediti ai soci cinque giorni prima dell'adunanza, e indicanti le pratiche da trattarsi, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Art. 19.

L'assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Però nelle adunanze convocate straordinariamente, per i casi accennati dagli articoli 29, 32 e 34, non si può validamente deliberare quando non è intervenuto almeno un terzo dei soci calcolato sul numero totale dei soci dimoranti in Genova.

Non raggiungendosi il numero, di cui al precedente paragrafo, si procede ad una seconda convocazione, e in allora le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 20.

Sono d'esclusiva competenza dell'assemblea generale le seguenti pratiche.

1° deliberare sopra tutto ciò che riflette la costituzione e l'ordinamento sociale, e sulle questioni ad essa riservate dal presente Statuto;

2° nominare i membri del Consiglio direttivo, i revisori dei conti, e conferire le qualità speciali di socio indicate dai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4:

3° stabilire annualmente le erogazioni in beneficenze ed il modo d'impiego dei capitali disponibili;

4° discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

5° fissare annualmente il numero normale dei biglietti d'invito da assegnarsi per ogni recita ai soci aventi diritto;

6° fissare annualmente il contributo di cui al 2° paragrafo dell'articolo 6;

7° deliberare il numero delle recite ordinarie, e degli altri trattenimenti obbligatori per i soci.

Consiglio direttivo

—

Art. 21.

Il Consiglio direttivo si compone di diciasette membri, cioè: il presidente, il vice presidente, il segretario, il cassiere, l'economo, il verificatore, il computista, il direttore di sala, l'ispettore al materiale, l'ispettore al palco scenico, l'ispettore al guardaroba, i tre delegati per la commissione alle recite, dei quali uno col titolo di bibliotecario, il vice segretario e due consiglieri.

Per la formazione del Consiglio direttivo l'assemblea elegge specificatamente ogni singola carica.

Sono eleggibili a membro del Consiglio direttivo i soci onorari, benemeriti, emeriti, contribuenti, palchettisti-proprietari e attori, meno le signore socie di qualunque categoria. Però i soci col solo titolo di attore non passono far parte del Consiglio in numero maggiore di cinque.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 22

Il presidente è il capo e il rappresentante dell'Accademia, e come tale convoca e presiede l'assemblea generale e il Consiglio direttivo, come pure ha diritto d'intervenire alle adunanze delle Commissioni speciali, e d'imporre il voto, occorrendo, sulle proposte e deliberazioni di dette Commissioni.

Il presidente firma tutti gli atti sociali e nei casi d'urgenza provvede nei limiti della competenza del Consigtio a tutto quanto si riferisce agli affari sociali.

Le attribuzioni degli altri membri del Consiglio sono determinate dal Regolamento interno.

Art. 23.

Spetta al Consiglio direttivo, oltre le attribuzioni speciali che gli sono deferite dal presente Statuto:

1° di amministrare e dirigere l'Accademia;

2° formare il bilancio preventivo e consuntivo e dar loro esecuzione, quando siano approvati dall'assemblea;

3° di erogare, quando lo credesse, in beneficenza le somme derivate da proventi straordinari;

4° mettere in esecuzione e far osservare rigorosamente lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni dell'assemblea;

5° provvedere su tutto quanto si riferisce agli affari sociali non riservati all'assemblea generale.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'eventuale cessione del Teatro per qualsiasi genere di rappresentazioni decorose all'Accademia, purchè non venga intralciato il regolare corso delle esercitazioni sociali. In tali casi cessano tutti i diritti che hanno i soci, eccezione fatta per i palchettisti-proprietari.

Il Consiglio direttivo ha, in faccia all'assemblea, la piena responsabilità degli atti che compie e può validamente deliberare quando intervengono almeno 7 membri.

La gestione annuale del Coosiglio si espone in forma di rendiconto morale e finanziario, da stamparsi e distribuirsi ai soci, e, salvo casi giustificati, non potrà uscire dai limiti del bilancio preventivo approvato.

Art. 25.

Avvenendo durante l'anno le dimissioni del Consiglio direttivo,

o di 5 dei suoi membri, non può aver luogo la vacanza delle cariche se non dopo che l'assemblea convocata nel termine di venti giorni, vi abbia provveduto con altre elezioni.

Disertando l'intero Consiglio direttivo, o quando non si riuscisse a comporlo, l'assemblea generale, e in casi di urgenza venti soci con voto deliberativo costituiti in Comitato di provvedimento, nominano un Consiglio di reggenza composto di tre membri coll'incarico di amministrare e di dirigere provvisoriamente l'Accademia, e di convocare l'assemblea generale nel termine di un mese per la nuova nomina alle cariche.

I membri del Consiglio che abbandonano la carica, nei casi contemplati dal presente articolo, si ritengono virtualmente decaduti dalla qualità di socio, e si intendono decaduti dalla qualità di membro del Consiglio quando non intervengano a tre adunanze consecutive del Consiglio stesso, senza plausibile motivo.

Uffici speciali

—

Art. 26.

Fanno parte dell'ordinamento sociale il direttore scenotecnico, nominato dal Consiglio direttivo e posto sotto la sua dipendenza, e i revisori dei Conti, nominati dall'assemblea generale, i quali scadono annualmente e sono rieleggibili.

Le attribuzioni di queste cariche sono determinate dal Regolamento.

Patrimonio sociale

—

Art. 27.

Il patrimonio dell'Accademia si compone di beni mobili e beni immobili.

Costituiscono i beni mobili le tasse di ammissione e i contributi dei soci, gli altri proventi dei trattenimenti dati dall'Accademia e le somme riscosse a titolo di beneficenza o di fitti.

Costituiscono i beni immobili lo stabile sociale, le sue dipendenze, e gli immobili per destinazione.

Art. 28.

Il fondo mobile deve provvedere a tutte le spese riguardanti il servizio la manutenzione dello stabile, l'amministrazione e l'esecuzione delle recite o d'altri trattenimenti, nonchè al pagamento delle tasse, delle quote annuali d'interesse e di ammortizzazione delle rimanenze dei debiti contratti per l'acquisto del teatro, e quindi la somma restante è assegnata secondo la deliberazione dell'assemblea.

Art. 29.

I beni immobili non possono alienarsi senza il consenso di tre quarti degli intervenuti a una adunanza straordinaria dell'assemblea generale, convocata a termini dell'articolo 17.

I beni mobili possono essere alienati dal Consiglio, quando ciò sia utile.

Disposizioni varie

—

Art. 30.

Le deliberazioni, salvo il disposto degli articoli 29, 32 e 34, sono prese a maggioranza dei voti presenti e in caso di parità, quello del presidente è preponderante; eccetto che nelle votazioni segrete la parità di voti è considerata come favorevole alle persone o alle proposte che non si riferiscono a personalità.

Per le questioni personali, le elezioni, le nomine e le dimissioni si procede a scrutinio segreto.

Art. 31.

L'anno accademico comprende un corso di rappresentazioni, secondo i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea generale, e costituisce un esercizio o anno sociale.

Art. 32.

La Società non può sciogliersi che per voto dell'assemblea generale straordinaria, osservato il disposto dell'articolo 19, e mediante il consenso dei tre quarti dei soci intervenuti all'adunanza.

In caso di decretato scioglimento l'assemblea dovrà stabilire a quali opere di beneficenza dovrà erogarsi il netto ricavo di tutto ciò che costituisce il patrimonio sociale, determinando i modi della liquidazione e nominando gli stralciari. Però in quanto allo stabile del teatro e relativo arredamento, si dovrà anzitutto tentare l'accordo per farne cessione gratuita al Municipio con obbligo di utilizzarlo a scopo di beneficenza o d'istruzione pubblica.

Art. 33.

I soci benemeriti e emeriti con nomina antecedente all'attuazione del presente Statuto conservano i diritti già acquisiti dallo Statuto precedentemente in vigore.

Art. 34.

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data dell'approvazione governativa, e quindi non potrà essere modificato che per deliberazione dell'assemblea generale straordinaria, nelle forme prescritte dall'articolo 19 e col consenso dei tre quarti dei soci presenti, salvo la opportuna sanzione governativa.

Per l'esecuzione del presente Statuto e per disposizioni d'ordine interno sarà approvato dall'assemblea generale un Regolamento amministrativo.

Approvato dall'assemblea generale straordinaria del 2 giugno 1902.

Addì 27 novembre 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NASI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

ELENCO dei Comuni fillosserati, o sospetti d'infezione fillosserica, al 31 dicembre 1902, dai cui territori è vietato di asportare vegetali, in conformità del decreto Ministeriale in data 11 agosto 1902.

PROVINCIA DI UDINE

—

Circondario di Palmanova:
Bagnaria Arsa — Castions di Strada — Gonars — San Giorgio di Nogaro.

Circondario di Udine:
Pozzuolo del Friuli.

PROVINCIA DI TREVISO

—

Circondario di Treviso:
Paese — Trevignano — Villorba — Ponzano Veneto — Treviso.

Circondario di Montebelluna:
Cornuda — Montebelluna — Volpago.

PROVINCIA DI BRESCIA

—

Circondario di Brescia:
Botticino Mattina — *Bedizzole* — *Carzago* — *Calcinato* — Cellatica — Gussago — Marone — San Vigilio.

Circondario di Chiari:
Adro — Calino — Capriolo — Cazzago San Martino — Clusane sul Lago — Coccaglio — Cologne — Colombaro — Erbusco — Nigolino — Palazzolo sull'Oglio — Paratico — Provaglio d'Iseo — Rovato — Torbiato.

PROVINCIA DI BERGAMO

—

Circondario di Bergamo:
Almè — Almenno San Bartolomeo — Almenno San Salvatore —

NB. I Comuni con asterisco sono sospetti; quelli in carattere *corsivo* sono i territori dove si applicano le distruzioni.

Ambivere * — Barzana * — Bergamo — Berzo San Fermo — Brembate di Sopra — Bruntino — Calepio — Calusco d'Adda — Caprino * Carobbio — Carvico — Chiuduno — Cisano — Costa di Mezzate — Credaro — Curno * — Gandosso — Gorlo * — Grumello del Monte — Locate * — Mapello — Mozzo — Ossanesga * — Paladina — Palazzago — Pedrengo — Ponteranica — Ponte San Pietro — Pontida — Predore — Ranica * — Redona * — Rosciate — Santo Stefano del Monte degli Angeli — Sarnico — Scano al Brembo — Scanzo — Seriate — Sorisole * — Sombreno * — Sotto il Monte — Tagliuno — Torre Boldone — Torre dei Roveri — Trescore Balneario — Valtesse * — Viadanica — Villa d'Adda — Villa d'Almè — Villongo San Filastro — Villongo Sant'Alessandro — Zandobbio.

Circondario di Treviglio:
Bagnatica — Calcio — Treviglio.

PROVINCIA DI COMO

—

Circondario di Como:
Alserio — Anzano del Parco — Carlazzo Valsolda — Cassano Albanese — Cima — *Colico* — Consiglio di Rumo — Domaso — Dongo — Gera — Gravedona — Lenno — Menaggio — Mezzegra — Orsenigo — Perledo — Piano Porlezza — Sant'Abbondio — Tremezzo — Vercana.

Circondario di Lecco:
Abbadia sopra Adda — 'Acquate * — Airuno — Aizurro * — Annono — Bagaggera — Bartesate * — Biglio * — Brivio — Cagliano — Calco — Casate Nuovo — Castello sopra Lecco — Cernusco Lombardone — Cesana di Brianza — Civate — Consonno * — Contra — Dozio * — Ello * — Galbiate — Garlate — Germanedo * — Imberido * — Imbersago * — Lecco — Lierna — Linzanico — Lomagna — Lomaniga — Malgrate * — Mandello del Lario — Merate — Missaglia — Mondonico — Montevecchia — Monticello — Novate — Olcio — Olgiate Molgora * — Olginate — Osnago — Penzano — Perego — Pescate — Rancio di Lecco * — Robbiate — Rongio — Rovagnate * — Sabbioncello — Sala al Barro — San Giovanni alla Castagna * — Santa Maria Hoè — Sartirana Briantea — Sirtori — Somana * — Suello — Valgreghentino — Valmadrera — Villa Vergana.

Circondario di Varese:
Abbiate Guazzone — Arolo — Ballarate — Bobbiate * — Brezzo di Bedero — Campagnano Vedasca * — Capolago — Caravate — Cardana — Casciago — Cazzone — Cellina — Cerro — Cocquio — Duno — Gemonio — Germignaga — Laveno — Leggiano — Lissago * — Luvino — Maccagno Inferiore — Maccagno Superiore * — Masnago — Mombello — Morosolo — Porto Valtravaglia — Rancio Valcuvia — Sangiano — Varese — Velate.

PROVINCIA DI SONDRIO.

—

Circondario di Sondrio:
Chiavenna.

PROVINCIA DI MILANO

—

Circondario di Abbiategrasso:
Marcallo.

Circondario di Lodi:
San Colombano al Lambro.

Circondario di Gallarate:
Cavaria — Crenna.

Circondario di Milano:
Cornate — Gessate — Trezzano Rosa — Vaprio d'Adda.

Circondario di Monza:
Bernareggio — Briosco — Triuggio — Velate Milanese.

PROVINCIA DI PAVIA

—

Circondario di Voghera:
Broni — *Castana* — *Canneto Pavese* — *Montescano* — *Redavalle* — *Santa Maria della Versa* — *Santa Giulietta.*

Circondario di Pavia:
Miradolo.

PROVINCIA DI NOVARA

—

Circondario di Biella:
Piane di Seraavalle Sesia — *Serravalte Sesia* — *Sostegno.*

Circondario di Novara:
Agrate Conturbia — *Ameno* — *Boca* — *Bogogno* — *Borgo Ticino* — *Briga* — *Divignano* — *Galliate* — *Ghemme* — Grignasco — *Invorio Inferiore* — Marano Ticino * — *Mezzomerico* — *Oleggio* — *Pombia* — *Prato Sesia* — Suno — *Varallo Pombia* — Veruno *

Circondario di Pallanza:
Arizzano — *Baveno* — Bèo * — Bieno — Cambiasca — Cannero — Cannobio — Cargiago — Cavandone — *Chignolo Verbano* — Cossogno — Ghiffa — Intra — Mergozzo — Oggebbio — *Omegna* — Pallanza — Rovegro — San Bartolomeo Valmara * — Sant'Agata * — Santino — Suna — Trafiume — Trarego — Trobaso — Viggionà * — Zoverallo.

Circondario di Varallo:
Valduggia.

Circondario di Vercelli:
Gattinara.

PROVINCIA DI TORINO

—

Circondario di Aosta:
Aosta — *Arvier* — *Aymaville* — *Charvensod* — *Gressan* — *Introd* — *Saint Nicolas* — *Saint-Pierre* — *Sarre* — *Villeneuve.*

PROVINCIA DI CUNEO

—

Circondario di Cuneo:
Briga Marittima — Tenda.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

—

Circondario di Alessandria:
Alessandria — *Castelletto Scazzoso* — Lazzarone* — Quargnento* — San Salvatore* — *Solero* — *Valenza* — *Rivarone.*

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

—

Circondario di Porto Maurizio:
Aurigo — *Arzeno* — Bestagno — *Costa d'Oneglia* — *Diano Arentino* — Diano Borello — Diano Calderina — Diano Castello — Diano Marina — Diano San Pietro — *Borgo Sant'Agata* — *Candeasco* — Caramagna — Dolcedo — *Lucinasco* — *Olivastri* — Oneglia — *Moano* — Montegrazie — Pantasina — Carpassio — Castelvecchio di Santa Maria Maggiore — Piani — *Pieve di Teco* — Poggi — *Pontedassio* — *Pornassio* — Porto Maurizio — Prelà — Cervo — Civezza — *Cosio d'Aroscia* — San Bartolomeo del Cervo — Torrazza — *Torria* — Villa Faraldi — Villa Guardia — Villa Viani — *Ville San Pietro.*

Circondario di San Remo:
Airole — Apricale — Badalucco — Bajardo — Bordighera — Borghetto San Nicolò — Bussana — Camporosso — Castellaro * — Castel Vittorio — Ceriana — Cipressa — Col di Rodi (già Colla) — Costa Rainera — Dolceacqua — Isolabona — Linguelietta — Montalto Ligure — Perinaldo — Piena — Pigna — Pompeiana * — Riva * — Rocchetta Nervina — San Biagio — San Lorenzo * — San Remo — Santo Stefano * — Sasso di Bordighera * — Seborga * — Soldano — Taggia —

Terzorio * — *Triora* — Vallebona — Vallecrosia — Ventimiglia.

PROVINCIA DI GENOVA

—

Circondario di Albenga:

Alassio — *Albenga* — *Andora* — *Campochiesa* — Castelbianco — *Ceriale* — *Casino sul Neva* — Loano — *Ortovero* — *Villanova d'Albenga.*

Circondario di Genova:

Capraia — Quarto al Mare — *Genova.*

PROVINCIA DI BOLOGNA

—

Circondario d'Imola:

Imola.

PROVINCIA DI RAVENNA

—

Circondario di Faenza:

Castel Bolognese.

PROVINCIA DI LIVORNO

—

Circondario di Portoferraio:

Campo nell'Elba — Marciana — Marciana Marina — Portoferraio — Portolongone — Rio dell'Elba — Rio Marina.

PROVINCIA DI PISA

—

Circondario di Pisa:

Capannoli — *Cascina* — Castellina Marittima — Colle Salvetti — Fauglia — *Lajatico* — Lari — Lorenzana — Monteverdi * — Orciano Pisano — *Palaia* — Peccioli — Piombino — *Pisa* — Ponsacco — *Pontedera* — Rosignano Marittimo — Santa Luce — Sassetta — *Suvereto* — Terricciola.

Circondario di Volterra:

Campiglia Marittima — *Casale Marittimo* — Castagneto — Cecina — Chianni.

PROVINCIA DI FIRENZE

—

Circondario di Firenze:

Casellina e Torri.

Circondario di Pistoia:

Lamporecchio *.

Circondario di San Miniato:

Cerreto Guidi — *Capraia e Limite* — *Fucecchio* — *San Miniato* — *Santa Croce sull'Arno* — *Santa Maria a Monte* — *Vinci.*

PROVINCIA DI SIENA

—

Circondario di Siena:

Gaiole — *Castelnuovo Berardenga.*

PROVINCIA DI AREZZO

—

Circondario unico di Arezzo:

Arezzo — *Capolona* — *Civitella Val di Chiana* — *Cortona* — *Subbiano.*

PROVINCIA DI GROSSETO

—

Circondario unico di Grosseto.

Gavorrano — *Pitigliano* — *Massa Marittima.*

PROVINCIA DI PERUGIA

—

Circondario di Perugia:

Gubbio — *Perugia* — *Valfabbrica.*

PROVINCIA DI TERAMO.

Circondario di Teramo:

Atri — *Montepagano* — *Silvi* — *Morro d'Oro* — *Notaresco.*

PROVINCIA DI ROMA.

Circondario di Civitavecchia:

Montalto di Castro.

Circondario di Viterbo:

Viterbo.

PROVINCIA DI COSENZA.

Circondario di Paola:

Ajello — Amantea — Belmonte Calabro Bonifati — Falconara Albanese — Lago — Longobardi — San Pietro in Amantea Terrati.

Circondario di Castrovillari:

Sant'Agata di Esaro.

Circondario di Rossano:

Corigliano Calabro — *Montegiordano.*

Circondario di Cosenza:

Castro Libero — Lattarico — Montalto Uffugo — Rota Greca — San Giovanni in Fiore.

PROVINCIA DI BARI.

Circondario di Altamura:

Cassano delle Murge — *Grumo Appula* — *Santeramo in Colle* *Toritto* — *Binetto.*

Circondario di Bari:

Acquaviva delle Fonti — *San Nicandro di Bari* — *Casamassima* — *San Michele di Bari* — *Turi* — *Palo del Colle.*

PROVINCIA DI LECCE

—

Circondario di Taranto:

Laterza.

PROVINCIA DI CATANZARO

—

Circondario di Catanzaro:

Albi — Amaroni — Argusto — Catanzaro — Cropani — Gagliato — Magisano — Palermiti — Petrizzi — Satriano — Sersale — Sellia — Simeri e Crichi — Soveria Simeri — Tiriolo — Torre di Ruggero — Zagarise.

Circondario di Monteleone di Calabria:

Acquaro — Briatico — Capistrano — Cessaniti — Dasà — Dinami — Drapia — Fabrizia — Ioppolo * — Limbadi * — Maierato — Mileto — Nicotera — Piscopio — Pizzo — Ricadi — San Costantino Calabro — San Calogero — Sorianello — Tropea * — Zambrone.

Circondario di Nicastro:

Conflenti — Cortale — Francavilla-Angitola — Gimigliano — Gizzeria — Martirano — Nicastro — Platania — Sambiase — San Pietro a Maida.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA:

Circondario di Palmi:

Anoja — Cosoleto — Delianova * — Feroleto della Chiesa — Gioia Tauro — Jatrinoli — Melicuccà — Molocchio — Oppido Mamertina — Palmi — Radicena — Rizziconi — Rosarno — San Procopio — Santa Cristina d'Aspromonte — Sant'Eufemia d'Aspromonte * — Scido — Seminara — Sinopoli — Terranova Sappo Minulio — Tresilico — Varapodio.

Circondario di Gerace:

Ardore — Bianco * — Benestare — Bovalino * — Brancaleone * — Bruzzano Zefirio * — Caraffa del Bianco * — Caulonia — Ciminà * — Feruzzano — Gerace — Gioiosa Jonica — Grotteria — Mammola — Martone * — Palizzi — Pazzano — Portigliola — Riace — Roccella * — San Giovanni Gerace — Sant'Ilario del Jonio — Siderno — Staiti.

Circondario di Reggio Calabria:

Bagaladi — Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Campo di Calabria — Cannitello — Cardeto * — Cataforio — Catona Condofuri — Fiumara — Fossato — Galico — Gallina — Laganadi — Melito — Motta San Giovanni — Pellaro — Podargoni — Reggio — Rosali — Salice Calabro — Sambatello Sant'Alessio d'Aspromonte — San Lorenzo — San Roberto — Santo Stefano — Scilla — Villa San Giovanni — Villa San Giuseppe.

PROVINCIA DI MESSINA.

Circondario di Castroreale:
Antillo — Barcellona Pozzo di Gotto — Basico — Casalvecchio Siculo — Castel Mola — Castroreale — Falcone — Forza d'Agrò — Francavilla di Sicilia — Furnari — Giardini — Graniti — Kaggi — Letojanni Gallodoro — Limina — Locadi — Malvagna — Mazzara Sant'Andrea — Meri — Mojo Alcantara — Mongiuffi Melia — Montalbano d'Elicona — Motta Camastra — Novara di Sicilia — Rocca Fiorita — Roccella Valdemone — Santa Teresa di Riva — Savoca — Taormina — Tripi.

Circondario di Messina:
Alì — Bauso — Calvaruso — Condrò * — Fiumedinisi — Gualtieri Sicaminò — Guidomandri — Itala — Lipari (frazione Alicudi — Lipari (id. Lipari) — Lipari (id. Filicudi) — Lipari (id. Panarca) — Lipari (id. Stromboli) — Lipari (id. Vulcano) — Mandanici — Messina — Milazzo — Monforte San Giorgio — Nizza Sicilia — Roccalumera — Rocca Valdina — Rometta — Salina — San Filippo del Mela — San Pier Niceto — Santa Lucia del Mela — Santo Stefano di Briga — Saponara Villafranca — Scaletta — Spadafora San Martino — Valdina — Venetico.

Circondario di Mistretta:
Capizzi — Caronia — Castel di Lucio — Cesarò — Mistretta — Motta d'Affermo — Pettineo — Reitano — San Fratello — San Teodoro — Santo Stefano Camastra — Tusa.

Circondario di Patti:
Alcara li Fusi — Brolo — Castell'Umberto — Ficarra — Frazzanò — Galati Mamertino — Librizzi — Longi — Militello di Rosmarino — Mirto — Montagnareale — Naso — Oliveri — Patti — Piraino — Raccuja — Sant'Agata di Militello — — Sant'Angelo di Brolo — Santa Domenica Vittoria — San Marco d'Alunzio — San Pietro sopra Patti — San Salvatore di Fitalia — Sinagra — Tortorici — Ucria.

PROVINCIA DI CATANIA

Circondario di Acireale:
Acicastello — Aciсatena — Acireale — Aci Sant'Antonio — Calatabiano — Castiglion di Sicilia — Fiumefreddo di Sicilia — Giarre — Linguaglossa — Mascali — Piedimonte Etneo — Randazzo — Riposto

Circondario di Caltagirone:
Caltagirone — Grammichele — Licodia Eubea — Militello — Mineo — Mirabella — Palagonia — Raddusa — Rammacca — San Cono — San Michele in Ganzaria — Vizzini.

Circondario di Nicosia:
Agira — Assoro — Catenanuova — Centuripe — Cerani — Gagliano Castelferrato — Leonforte — Nicosia — Nissoria — Regalbuto — Sperlinga — Troina.

Circondario di Catania:
Belpasso — Biancavilla — Bronte — Catania — Gravina — Mascalucia — Misterbianco — Motta Sant'Anastasia — Nicolosi — Paternò — Pedara — Sant'Agata li Battiati — San Giovanni la Punta — San Gregorio — Scordia — Trecastagne — Tremestieri — Viagrande — Zafferana Etnea.

PROVINCIA DI SIRACUSA

Circondario di Modica:
Biscari — Chiaramonte — Comiso — Giarratana — Modica — Monterosso — Pozzallo — Ragusa — Ragusa Inferiore — Santa Croce — Scicli — Spaccaforno — Vittoria.

Circondario di Noto:
Avola — Buccheri — Buscemi — Cassaro — Ferla — Noto — Pachino — Palazzolo Acreide — Rosolini.

Circondario di Siracusa:
Augusta — Canicattini — Carlentini — Floridia — Francofonte — Lentini — Melilli — Siracusa — Solarino — Sortino.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Circondario di Caltanissetta:
Acquaviva Platani — Caltanissetta — Delia — Marianopoli — Montedoro — Mussomeli — Resuttana — San Cataldo — Santa Caterina Villarmosa — Serradifalco — Sommatino — Vallelunga — Villalba.

Circondario di Termini Imerese:
Alia — Alimiuusa — Altavilla — Baucina — Caccamo — Caltavuturo — Castronuovo — Cerda — Ciminna — Lercara — Montemaggiore Belsito — Roccapalumba — Sciara — Sclafani — Termini Imerese — Trabia — Valle d'Olmo — Ventimiglia di Sicilia * — Vicari.

PROVINCIA DI TRAPANI

Circondario di Alcamo:
Alcamo — Calatafimi — Camporeale — Castellammare del Golfo — Gibellina.

Circondario di Mazzara del Vallo:
Campobello di Mazzara — Castelvetrano — Mazzara del Vallo — Salemi — Santa Ninfa.

Circondario di Sciacca:
Menfi — Montevago — Zambuca Zabut — Santa Margherita di Belice — Sciacca.

PROVINCIA DI PALERMO.

Circondario di Cefalù:
Alimena — Bnonpietro — Campo Felice — Castelbuono — Cefalù — Collesano — Gangi — Geraci Siculo — Gratteri — Isnello — Lascari — Petralia Soprana — Petralia Sottana — Polizzi Generosa — Pollina — San Mauro Castelverde.

Circondario di Corleone:
Bisacquino — Campofiorito — Chiusa Sclafani — Contessa Entellina — Corleone — Prizzi — Palazzo Adriano — Roccamena.

Circondario di Palermo:
Bagheria — Balestrate — Belmonte Mezzagno — Bolognetta — Borgetto — Carini — Casteldaccia — Cinisi — Ficarazzi — Giardinello — Godrano — Isola delle Femmine — Marineo — Mezzojuso — Misilmeri — Monreale — Montelepre — Palermo — Piana dei Greci — Parco — Partinico — San Cipirello — San Giuseppe Iato — Santa Cristina Gela — Santa Flavia — Terrasini — Torretta — Ustica — Villafrati.

Circondario di Piazza Armerina:
Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Piazza Armerina — Pietraperzia — Valguarnera Caropepe — Villarosa.

Circondario di Terranova di Sicilia:
Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi — Terranova di Sicilia.

PROVINCIA DI GIRGENTI

Circondario di Bivona:
Alessandria della Rocca — Bivona — Calamonaci — Cammarata Casteltermini — Cianciana — Lucca Sicula — Ribera — San Biagio Platani.

Circondario di Girgenti:
Aragona — Camastra — Campobello — Comitini — Canicattì — Castrofilippo — Cattolica Eraclea — Favara — Girgenti — Grotte — Licata — Naro — Palma Montechiaro — Porto Empedocle — Racalmuto — Raffadali — Ravanusa — Realmonte — Siculiana.

Circondario di Trapani:
Marsala — Monte San Giuliano — Trapani * — Favignana.

PROVINCIA DI SASSARI.

Circondario di Alghero:
Alghero — Banari — Bessude — Bonnanaro — Bonorva — Borutta — Cheremule — Cossoine — Giave — Mara — Monteleone Rocca Doria — Olmedo — Padria — Pozzo Maggiore — Romana — Semestene — Siligo — Tiesi — Torralba — Villanova Monteleone.
Circondario di Nuoro:
Bitti — Bolotana — Dorgali — Lodé — Mamojada — Nuoro — Onani — Orosei — Silanus — Siniscola.
Circondario di Ozieri:
Anela — Ardara — Benetutti — Berchidda — Bono — Bottidda — Buddusò — Bultei — Ittireddu — Mores — Nugheddu — Oschiri — Ozieri — Pattada — Tula.
Circondario di Sassari:
Bulzi — Cargeghe — Castelsardo — Chiaramonti — Codrongianus — Florinas — Ittiri — Laerru — Martis — Muros — Nulvi — Osilo — Ossi — Perfugas — Ploaghe Portotorres — Putifigari — Sassari — Sedini — Sennori — Sorso — Tissi — Uri — Usini.
Circondario di Tempio Pausania:
Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena * — Luras — Nuchis — Santa Teresa Gallura — Tempio — Terranuova Pausania.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Circondario di Lanusei:
Lanusei — *Sorgono* — *Seui* — Gairo Nuovo * — *Meana Sardo* — *Ortueri* — Osini * — *Ulassai* — *Ussassai* — *Nurri* — *Sadali* — *Jerzu* — *Tertenia.*
Circondario di Oristano:
Aidomaggiore — *Ardauli* — Birori — Bortigali — Bosa — *Busachi*-Cuglieri — Dualchi — Flussio — Macomer — Magomadas — Modolo — Montresta — *Neoneli* — Norbello — *Paulilatino* — Sagama — Santulussurgiu — *San Vero Milis* — Seneghe — Scano Montiferro — *Sorradile* — Suni — Tinnura — Tresnuraghes — *Ulà Tirso.*

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 febbraio, in lire 100,01.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

26 febbraio 1903

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102 66 1/4	100.66 1/4
	4 1/2 % *netto*	107,03 3/4	105,91 1/4
	4 % *netto*	102,38 3/4	100,38 3/4
	3 1/2 % *netto*	99.23 3/4	97.48 3/4
	3 % *lordo*	72 20	71.—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 26 febbraio 1903

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.5.

BRACCI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli De Gaglia, Palberti e Biscaretti.

(Sono conceduti).

Sulla salute del deputato Giovanni Bovio.

PELLEGRINI osserva che corrono voci gravi sullo stato di salute del collega illustre onorevole Bovio.

Desidera informazioni, facendo voti che esse sieno quali le desiderano l'affetto, la devozione, la stima dei colleghi e d'Italia (Approvazioni).

PRESIDENTE si farà un dovere d'assumere informazioni sulla salute dell'onorevole Bovio, confidando di potere annunziare presto alla Camera che l'illustre uomo potrà in breve tornare a riprendere l'opera sua fra i suoi colleghi (Vive approvazioni).

Interrogazioni.

CORTESE, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde ad un'interrogazione dell'onorevole Montagna « intorno alle norme che regolano le nomine del personale di segreteria degli Istituti tecnici ».

Le norme sono semplici: Il preside di ciascun Istituto propone la nomina del personale di segreteria, e la Deputazione provinciale procede alla nomina. Il Ministero non c'entra.

MONTAGNA chiede se la Deputazione provinciale possa nominare segretari di Istituti contro le proposte dei presidi.

CORTESE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, nota che le proposte dei presidi sono indispensabili; ma queste proposte non possono vincolare le deliberazioni delle Deputazioni provinciali.

FULCI NICOLO' sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'onorevole Leali che desidera sapere « quali furono i motivi che lo indussero a sospendere il trasloco da Canino della guardia forestale Presutti ».

Nota che i trasferimenti avvengono all'infuori dell'azione del Ministero, che interviene soltanto quando vi siano reclami.

Dopo l'interrogazione dell'onorevole Leali assunse informazioni, dalle quali gli risultò che il trasloco della guardia Presutti dipese da provvedimenti presi verso la brigata di Civita Castellana per ragioni di salute: ma forse l'interrogazione dell'onorevole Leali si collega con fatti che determinarono il Ministero a fare

regolare denunzia all'autorità giudiziaria contro alcune guardie. Con ciò non fece che adempiere un suo dovere, sebbene ingrato dovere; e continuerà ad adempierlo senza riguardi verso chicchessia, se altri reati si conosceranno (Bene!).

LEALI dopo aver rilevato che nel corpo delle guardie forestali della Provincia di Roma, si verificano fatti e reati gravi, si meraviglia che la Prefettura non sia intervenuta mai, con energici provvedimenti.

Denunzia e specifica parecchi fatti e reati assodati da regolari inchieste.

Invoca quindi dal Ministero rigorosi provvedimenti (Bene!).

FULCI N., sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, dinanzi alla denunzia formale dell'onorevole Leali, assumerà subito informazioni; e se i fatti saranno riconosciuti veri, rimetterà subito la cosa all'autorità giudiziaria; e ripete che farà sempre il suo dovere qualunque siano le volgarità che ne possano conseguire (Bene! bravo!).

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Santini che desidera conoscere « se intenda prendere nella dovuta, equa ed efficace considerazione il memoriale dei sanitari degli ospedali di Roma alla Commissione ospitaliera, inteso ad ottenere un giusto ed umanitario miglioramento delle loro disgraziate condizioni ».

Con questa interrogazione sembra che l'onorevole Santini si preoccupi degli infermieri.....

SANTINI, No! dei medici-chirurgi.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, ha interpretata così l'interrogazione perchè al Ministero non risulta verun reclamo del personale medico-chirurgico degli ospedali di Roma. In ogni modo, siccome il ministro dell'interno ha preso impegno di riordinare l'amministrazione ospitaliera di Roma, sulla quale si è già chiesto il parere del ministro del tesoro, così verrà risoluta la quistione dei sanitari.

SANTINI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Insiste però perchè siano sollecitamente presentati i provvedimenti promessi.

Nota che la classe dei medici degli ospedali di Roma è la sola classe trascurata, perchè gli stipendi loro sono quelli di trent'anni sono, mentre tutti i funzionarî qui residenti hanno avuto in questo frattempo sensibili miglioramenti.

Con gli stipendi assegnati a cotesti sanitari, che variano dalle 50 alle 100 lire, non si può vivere.

Confida quindi che il Governo si presterà con amore e urgenza a risolvere questa questione umanitaria, liberale e civile (Benissimo!).

CORTESE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Socci e Valeri « sopra i lamentati inconvenienti che derivarono dal modo onde fu composta la Commissione esaminatrice dell'ultimo concorso per il Pensionato artistico ».

Nessun criterio nuovo è intervenuto per la composizione della Commissione aggiudicatrice del concorso sul Pensionato artistico, Commissione la cui nomina, per regolamento, fu sempre deferita alla Giunta superiore di belle arti.

Deve poi avvertire che le deliberazioni relative al concorso stesso furono prese all'unanimità.

In ogni modo prega l'on. Socci di attendere che sia presentata al ministro la relazione che riferiscesi ai criteri adottati dalla Commissione.

SOCCI non mette in dubbio la serietà e la correttezza della Giunta superiore di Belle Arti; ma vorrebbe però che delle Commissioni aggiudicatrici di concorsi artistici non facessero parte quegli artisti i quali abbiano allievi tra i concorrenti (Bravo!).

Confida quindi che la relazione del concorso sia presto pubblicata.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE mette successivamente a partito le conclusioni delle due Commissioni sulle domande di autorizzazione a procedere contro i deputati Francesco Farinet - Macola, che sono per il rigetto.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge concernente l'Agro romano.

CHIMIRRI, relatore, considerando anzitutto le obbiezioni mosse alla prima parte dell'articolo primo, dichiara che non si intende modificare le leggi precedenti per ciò che concerne l'esonero dalla tassa sui fabbricati.

Ad ogni modo, per eliminare i dubbi mossi dall'on. Di Scalea, avverte che la Commissione specifica meglio quali fabbricati debbano considerarsi rurali.

Esorta quindi tutti quegli oratori i quali vorrebbero dare una maggiore estensione alla legge a contentarsi che si proceda per gradi e non si disperdano i non larghi mezzi disponibili.

Non può poi consentire con l'on. Giacinto Frascara, che considera l'abbuono dell'imposta inutile o superfluo; giacchè ritiene che senza di esso non si potrebbero pretendere le trasformazioni agrarie.

Annunzia poi che la Commissione modificò l'articolo primo in modo da togliere il dubbio elevato dall'on. Lollini, che gli abbuoni possano essere concessi anche a quei proprietari che non abbiano attuato le trasformazioni agrarie.

Accetta, salvo lieve modificazione, l'emendamento dello stesso on. Lollini relativo alle enfiteusi, includendovi una clausola sui contratti di fitto a miglioria e permute di terreni limitrofi fino al valore di L. 1000.

Ritiene che lo stesso on. Santini sarà persuaso che la nuova legge sulle servitù militari non potrà recare ostacolo al bonificamento dell'Agro, al quale così valorosamente hanno contribuito anche l'on. Celli, l'on. Baccelli e la Croce Rossa (Approvazioni).

LOLLINI ringrazia la Commissione di aver accolto in massima il suo emendamento.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, è lieto che con la nuova formula, siano stati eliminati alcuni malintesi.

PRESIDENTE pone a partito l'art. 1 con gli emendamenti introdottivi come segue:

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1883, num. 1489, e all'art. 7 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883, e sono costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica; e quelli destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario, quanto dei lavoratori, ovvero addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, serie 3ª.

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria e alle permute di terreni limitrofi qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire 1000, e sempre che sia riconosciuto dalla

Commissione di vigilanza, di che all'articolo 11, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificamento non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

(È approvato).

BACCELLI GUIDO, ministro di agricoltura, industria e commercio, osserva che all'articolo 2 dopo le parole: « animali da lavoro » bisogna aggiungere le altre: « e da ingrasso ».

LOLLINI propone, per evitare dubbi, una modificazione di forma.

CHIMIRRI, relatore, consente.

SANTINI propone che l'esenzione dalla tassa comunale sul bestiame possa avere effetto retroattivo.

VALLI EUGENIO chiede che l'esenzione dalla tassa sul bestiame sia estesa anche agli animali da allevamento.

CHIMIRRI, relatore, accetta la proposta dell'onorevole Valli, ma non può accogliere quella dell'onorevole Santini per necessario riguardo al bilancio del Comune di Roma.

SANTINI prega che, almeno, si cerchi, nel Regolamento, di tener conto della sua raccomandazione.

BACCELLI GUIDO, ministro di agricoltura, industria e commercio, si unisce alle dichiarazioni del relatore,

(Si approva, così modificato, l'articolo 2).

DI SCALEA, all'articolo 3, approva il concetto d'incoraggiare i miglioramenti agricoli con capitali forniti a tasso lieve e con lungo ammortamento, e anche il metodo proposto scevro di inutili formalità. Prega però che sia giuridicamente disciplinata la questione delle inscrizioni ipotecarie che già pesano sui fondi e che debbono essere garantite.

LOLLINI, propone come emendamento il seguente articolo sostitutivo:

« Ai proprietarî i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, e 22 marzo 1900, n. 195, compresa la costruzione dei fabbricati rurali e ai Consorzi agrarî cooperativi legalmente costituiti i quali si propogono di compiere opere di bonificamento e di colonizzazione potranno essere concessi mutui di favore..... »

(Il resto come nel testo della Commissione).

CHIMIRRI, relatore, risponde all'onorevole Di Scalea che non avrebbe mai proposto cosa capace di recar danno ai diritti dei privati; lo assicura, perciò, che la proposta medesima, mentre tutela la Cassa depositi e prestiti, non pregiudica il diritto ipotecario, in quanto provvede a duplicare il valore del fondo col capitale che occorre impiegarvi per bonificarlo.

Quanto all'onorevole Lollini, dichiara che la sua proposta è inutile; poichè se i Consorzi agrari, che la Commissione e il Governo augurano di vedere costituiti, hanno la proprietà dei fondi, rientrano di diritto nelle disposizioni della legge.

DI SCALEA persiste nelle precedenti osservazioni. Crede sarebbe prudente imporre almeno l'obbligo della trascrizione dell'atto di mutuo. Così pure si dovrebbe disciplinare la scadenza delle rate per modo che coincidesse coi mesi di raccolto.

CHIMIRRI, relatore, dichiara che dei suggerimenti dell'onorevole Di Scalea potrà tenersi conto nel regolamento.

LOLLINI, prendendo atto delle dichiarazioni del relatore, non insiste.

(Si approva l'articolo terzo).

LOLLINI, sull'articolo 4°, propone che se ne sospenda la discussione finchè non siano stati discussi gli emendamenti diretti ad estendere la portata della legge oltre la zona dei dieci chilometri.

CHIMIRRI, relatore, non crede che, votandosi quest'articolo, si pregiudichi la questione contemplata dagli emendamenti cui ha accennato l'onorevole Lollini.

LOLLINI, insiste nella sospensiva.

MANNA, si associa egli pure alla sospensiva.

CHIMIRRI, relatore, consente.

(L'articolo 4 rimane sospeso).

DI SCALEA, all'articolo 5°, vorrebbe maggiormente esteso il termine pel compimento dei lavori di bonifia.

CHIMIRRI, relatore, ritiene che il termine di cinque anni concigli equamente l'interesse pubblico con quello dei proprietari.

DI SCALEA non insiste.

(Approvasi l'articolo 5 con un emendamento di forma all'ultimo comma, concordato fra Governo e Commissione).

DI SCALEA, sull'articolo 6, che riguarda le espropriazioni, crede fosse preferibile la proposta ministeriale, che per la determinazione dell'indennità voleva applicato il criterio sancito nella legge del 2 agosto 1891 per la Sardegna.

Invece, applicando, come propone la Commissione, la legge del 1865, le espropriazioni si risolverebbero il più delle volte in un premio per quei proprietari che abbiano trascurato i doveri sociali, che loro incombono, nonostante le agevolazioni e gl'incoraggiamenti loro concessi colla presente legge.

Non crede che l'istituzione di un collegio peritale permanente sia un rimedio sufficiente ai pericoli che deriverebbero dall'applicazione della legge del 1865.

Qualora poi si persista nel volere applicare la legge del 1865 crede che sarebbe stretta giustizia applicare il contributo straordinario ai proprietari avvantaggiati dall'espropriazione.

MANNA propone a questo articolo 6 il seguente emendamento:

« Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili à danno dei proprietari che non eseguiscono i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento si procederà nelle forme degli articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, in quanto siano applicabili.

« Qualora al primo incanto non si presentino oblatori i fondi esproproprìati saranno aggiudicati allo Stato ».

Poichè in questa questione s'invoca il principio della proprietà secondo il diritto romano, crede opportuno ricordare che il diritto romano non riconobbe mai nei proprietari la facoltà di abusare del loro diritto.

Afferma poi che nella determinazione dell'indennità bisogna procedere con tanto maggior rigore in quanto che con questa legge l'espropriazione costituisce una misura coercitiva a carico dei proprietari negligenti.

Non crede sia il caso di applicare la legge del 1897 per la Sardegna, poichè questa per le espropriazioni non fa che richiamarsi alla legge del 1885 per Napoli, che nella pratica non ha fatto buona prova.

Reputa quindi più opportuno ricorrere al sistema sancito per la riscossione delle imposte dirette.

E a ciò tende il suo emendamento che raccomanda alla Camera ed al Governo, dichiarando di essere anche disposto a consentire che il prezzo d'asta sia stabilito in ragione di ottanta volte l'imposta fondiaria, anzichè di sessanta, purchè si eviti il disastroso sistema delle perizie.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, attesa l'importanza della questione, propone che il seguito della discussione di questo articolo sia rimesso a domani. Confida che si troverà una soluzione equa e soddisfacente, fermo il concetto che l'espropriazione non deve mai essere un premio pei proprietari (Bene!).

Interrogazioni e interpellanze.

DEL BALZO GIROLAMO, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti abbia preso affinchè si conosca con constatazioni positive se le parti del tratturo del territorio di Cerignola, possedute oggi da privati, siano state alienate dallo Stato conformemente allo spirito della legge del 1865, e se intende presentare alla Camera qualche modificazione della legge attuale per

La vasta sala era gremita di pubblico sceltissimo.

Intervennero S. E. il ministro on. Nasi, molti deputati e senatori, il prof. Blaserna, il prof. Cigliutti, il prof. Della Vedova e molte signore.

Presso la tribuna dell'oratore spiccava un bel ritratto del padre Secchi, contornato di stoffe e di fiori.

Il discorso commemorativo del prof. Millosevich fu veramente forbito e interessante.

Egli espose da prima lo stato nel quale trovavasi l'astronomia matematica, l'astronomia di posizione e l'astro-fisica alla metà del secolo decorso.

In brevi parole narrò la semplice vita di Angelo Secchi, ed espose il quadro del programma che egli si era prefisso di svolgere, specialmente nell'astronomia fisica coi mezzi che egli aveva saputo aumentare nel nuovo suo Osservatorio.

Il prof. Millosevich espose sommariamevte le scoperte, che appartengono al Secchi nell'astro-fisica e in altre parti dell'astronomia.

Studiò il grande astronomo e fisico anche come meteorologo, geodèta e cultore della fisica terrestre.

Parlò degli scritti di lui quali opere a parte, come *Le Soleil*, *Le stelle*, *L'unità delle forze fisiche*, ecc.

Da ultimo si occupò dell'uomo, e chiuse dichiarando che il valore personale di molti astronomi italiani fece credere all'estero che la potenzialità scientifica dei nostri Osservatori sia maggiore di quello che veramente è, e il padre Secchi anche da questo lato onorò l'Italia, e gli astronomi italiani gli sono grati dei benefizi che egli seppe recare alla patria.

Il conferenziere venne salutato alla fine da una lunga, calorosa, meritata ovazione.

Giunsero per la circostanza innumerevoli, importantissime adesioni.

All'Associazione della stampa. — Domenica prossima, alle ore 15, nella grande sala dell'Associazione della stampa, la signorina Astrid Abnfelt parlerà sul tema: « C. I. L. Almquist, precursore della letteratura svedese moderna ».

Marina militare. — Col 1° marzo i cacciatorpediniere *Nembo* e *Turbine* e la cisterna *Tevere* passeranno per gli effetti amministrativi in armamento.

Analogo movimento s'intende stabilito per i cacciatorpediniere *Dardo* e *Strale*, con decorrenza dalla data della loro partenza da Spezia, se dopo il 1° marzo

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Sardegna* ed *Amerigo Vespucci*, della N. G. I., partirono il primo da New-York per Napoli ed il secondo da Suez per Massaua; i piroscafi *Domenico Balduino* e *Raffaele Rubattino*, della stessa N. G. I., da Suez proseguirono il primo per Aden ed il secondo per Porto-Said ed il piroscafo *Palatia*, della C. A. A., giunse a New-York.

— Ieri i piroscafi *Commonevalth*, della D. L., e *Sicilian Prince*, della P. L., giunsero a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 26. — I giornali pubblicano una Nota, la quale dice che la questione del trattamento separato dei reclami delle tre Potenze alleate verso il Venezuela sarà decisa, come è noto, dal tribunale arbitrale dell'Aja.

Le Potenze stesse esaminano attualmente la forma con cui la questione dovrà essere presentata al tribunale.

Quanto al pagamento dei reclami tedeschi di prima categoria, si dice che avanti di firmare il protocollo, il Plenipotenziario del Venezuela, Bowen, consegnò all'Ambasciatore di Germania, barone di Sternburg, delle tratte pel pagamento totale del credito.

Questo pagamento si effettuerà con cinque versamenti mensili consecutivi.

Le tratte hanno la scadenza del giorno 13 dei mesi di marzo, di aprile, di maggio, di giugno e di luglio.

La questione del Venezuela non presenta quindi più alcuna difficoltà.

CHARLESTOWN (Virginia Occidentale), 26. — Vi fu ieri un conflitto nella contea di Raleigh, tra 100 gendarmi e 200 minatori scioperanti.

Furono scambiati colpi d'arma da fuoco.

Tre scioperanti rimasero uccisi e sei mortalmente feriti.

I gendarmi ebbero un morto e molti feriti; 49 scioperanti furono arrestati.

CAPE-TOWN, 26. — Il Ministro inglese delle Colonie, Chamberlain, ha lasciato iersera Cape-Town, a bordo della nave *Normand*.

PARIGI, 26. — *Camera dei deputati*. — Si discute il progetto di legge che accorda l'esercizio provvisorio del bilancio per il mese di marzo e che importa l'emissione di 250 milioni di franchi in buoni sessennali per far fronte al disavanzo degli esercizi 1901 e 1902.

I deputati d'opposizione criticano vivamente la situazione finanziaria, dicendo che tale situazione è stata cagionata dalla cattiva politica del Governo.

Il Ministro delle finanze, Rouvier, risponde che difficoltà finanziarie esistono in tutti gli Stati d'Europa, tranne che nell'Italia, e non sono affatto dovute a ragioni politiche. Le spese fatte in Francia durante gli esercizi chiusisi in disavanzo furono regolarmente votate dal Parlamento. Dipenderà dalla Camera fare economie e ristabilire l'equilibrio nel bilancio.

Il Ministro termina dichiarando che il Governo non ha alcuna intenzione di fare un grosso prestito per coprire il disavanzo.

Il progetto di legge viene quindi approvato con 370 voti contro 87.

VIENNA, 26. — *Camera dei Signori*. — Si discute il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito.

Tutti gli oratori rilevano la necessità dello sviluppo dell'esercito di fronte al continuo aumento delle forze militari di tutti gli Stati europei ed insistono nel chiedere che l'unità dell'esercito austro ungarico sia conservata.

Il Ministro della Difesa nazionale, conte di Welsersheimb, dichiara che l'aumento del contingente delle reclute si deve principalmente alla riorganizzazione dell'artiglieria ed al completamento degli effettivi della marina, alla quale bisogna fornire gli equipaggi necessari per il caso in cui essa dovesse entrare in azione.

Il progetto viene approvato nelle tre letture.

PARIGI, 26. — Si dice che il prestito serbo sia stato coperto sette od otto volte.

BONN, 26. — A mezzodì nell'Aula Magna dell'Università ha avuto luogo solennemente la cerimonia della radiazione del Principe ereditario dall'albo degli studenti.

Il Principe, rispondendo ad un discorso d'occasione rivoltogli dal Rettore, ringrazio l'intero Corpo degl'insegnanti dell'Università, nonchè i suoi maestri particolari e la studentesca per i sentimenti di buon cameratismo dimostratogli durante i suoi studi universitari.

Egli terminò facendo caldi voti per la prosperità dell'Università di Bonn.

PARIGI, 26. — *Senato*. — Si approvano in prima lettura gli ultimi articoli del progetto di legge che riduce a due anni il servizio militare.

Indi si approva senza discussione, con 258 voti favorevoli e 3 contrari, il progetto che accorda al Governo un terzo dodicesimo di esercizio provvisorio sul bilancio 1903 il quale si trova tuttora in discussione.

MADRID, 26. — Il villaggio di Mogarri, nella provincia di Le-

rida, è stato completamente distrutto da un incendio. Di tutte le case non restano che le ruine. Gli abitanti sono riusciti a fuggire.

LONDRA, 26. — *Camera dei Comuni.* — Si riprende la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso del Trono.

Un deputato presenta un emendamento, col quale chiede che il Governo adempia alle sue promesse, proponendo una legge sull'immigrazione straniera. Egli dichiara che l'affluenza sempre crescente degli stranieri indigenti nel quartiere dell'*East-London* costituisce per la nazione un grave danno che colpisce in modo speciale gli operai inglesi. Soggiunge che 70,610 stranieri sono venuti in Inghilterra nel 1901 ed 81,402 nel 1902, fra essi vi sono molti pregiudicati. È cresciuto pure molto il numero degli stranieri arruolati negli equipaggi della marina mercantile.

Il primo ministro, Balfour, risponde che una Commissione reale è stata incaricata di aprire un'inchiesta.

In seguito alle dichiarazioni di Balfour il deputato proponente ritira il suo emendamento.

Gibson Bowles chiede se il Governo ha fatto rimostranze ai Governi degli Stati-Uniti e di Cuba circa gli effetti che potrà avere sul commercio inglese il trattato di reciprocità concluso fra loro.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, risponde affermativamente.

L'indirizzo di risposta al discorso del Trono è indi approvato.

OBBIA, 22. — La colonna volante inglese che dovrà occupare la posizione di Galkaya, è partita, oggi, agli ordini del generale Manning, accompagnato dal suo stato maggiore e dal conte Lovatelli, addetto militare italiano.

Quest'operazione ha lo scopo di stabilire un deposito a Galkaya prima che venga iniziata la marcia in avanti di tutte le forze inglesi.

Non si attende alcuna resistenza da parte delle truppe del Mad Mullah.

ATENE, 26. — Il ministro ellenico a Roma, Gryparis, è stato nominato ministro a Costantinopoli.

LONDRA, 27. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Si approva, in seconda lettura, un progetto di legge che autorizza una corsa internazionale di automobili in Irlanda.

La seduta è indi tolta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 26 febbraio 1903

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	767.60
Umidità relativa a mezzodì	72.
Vento a mezzodì	SE quasi calmo.
Stato del cielo a mezzodì	$^{1}/_{2}$ coperto.
Termometro centigrado	massimo 14,8.
	minimo 4°,9.
Pioggia in 24 ore	0,0.

Li 26 febbraio 1903.

In Europa: pressione massima di 775 in Transilvania, minima di 735 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mill. sull'alta Italia, poco variato altrove; temperatura leggermente diminuita.

Stamane: cielo vario sull'Italia superiore, quasi ovunque sereno altrove; venti deboli o moderati varî.

Barometro: minimo a 770 in Sardegna, massimo a 772 al S.

Probabilità: venti deboli o moderati varî al Nord, prevalentemente meridionali altrove; cielo vario al Sud e Sicilia, quasi ovunque nuvoloso altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 febbraio 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	14 1	7 9
Genova	coperto	calmo	14 0	8 6
Massa Carrara	sereno	calmo	15 0	4 2
Cuneo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	10 0	4 6
Torino	coperto	—	13 6	0 0
Alessandria	coperto	—	8 8	1 0
Novara	sereno	—	14 8	3 0
Domodossola	nebbioso	—	12 8	3 0
Pavia	nebbioso	—	13 1	— 0 3
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 9	3 7
Sondrio	sereno	—	11 0	1 7
Bergamo	coperto	—	11 0	4 0
Brescia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 4	3 3
Cremona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 7	2 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	12 4	2 1
Belluno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 2	0 8
Udine	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 8	2 5
Treviso	sereno	—	13 0	2 5
Venezia	nebbioso	calmo	10 5	3 3
Padova	sereno	—	12 0	2 0
Rovigo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 7	2 5
Piacenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 4	1 8
Parma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 1	3 5
Reggio Emilia	coperto	—	9 6	5 0
Modena	coperto	—	10 0	3 2
Ferrara	coperto	—	12 8	3 6
Bologna	coperto	—	9 4	4 9
Ravenna	nebbioso	—	11 5	— 1 1
Forlì	$^{1}/_{2}$ coperto	—	12 4	6 8
Pesaro	nebbioso	calmo	10 6	3 8
Ancona	nebbioso	calmo	12 0	8 0
Urbino	nebbioso	—	10 5	2 9
Macerata	nebbioso	—	14 7	6 7
Ascoli Piceno	sereno	—	15 0	5 0
Perugia	sereno	—	13 8	5 0
Camerino	sereno	—	13 1	4 5
Lucca	sereno	—	14 8	3 2
Pisa	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 8	1 9
Livorno	coperto	calmo	14 4	6 0
Firenze	sereno	—	15 0	3 1
Arezzo	nebbioso	—	15 3	2 8
Siena	nebbioso	—	15 0	4 5
Grosseto	coperto	—	17 2	3 2
Roma	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 6	4 9
Teramo	sereno	—	10 0	4 8
Chieti	sereno	—	13 0	6 0
Aquila	sereno	—	14 3	0 8
Agnone	—	—	—	—
Foggia	nebbioso	—	17 2	6 0
Bari	sereno	calmo	13 5	5 0
Lecce	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 1	9 1
Caserta	sereno	—	16 2	5 2
Napoli	sereno	calmo	14 6	7 7
Benevento	nebbioso	—	16 8	1 9
Avellino	sereno	—	14 9	0 0
Caggiano	sereno	—	12 4	5 4
Potenza	sereno	—	14 9	3 2
Cosenza	sereno	—	17 5	3 4
Tiriolo	sereno	—	12 6	5 3
Reggio Calabria	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	14 0	11 0
Trapani	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 4	10 5
Palermo	nebbioso	calmo	17 4	3 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 4	9 0
Caltanissetta	sereno	—	19 6	7 8
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 3	9 0
Catania	sereno	legg. mosso	17 4	8 1
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	15 6	8 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	18 4	5 8
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 7	7 4

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*